

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 marzo 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (17CE0564)..... Pag. 1

Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione (17CE0565)..... Pag. 11

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/41 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0566)..... Pag. 20

Decisione (UE, Euratom) 2017/42 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (17CE0567)..... Pag. 22

Pubblicati nel n. L 5 del 10 gennaio 2017

Decisione (UE) 2017/43 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici (17CE0568)..... Pag. 23

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/44 della Commissione, del 10 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (17CE0569)..... Pag. 57

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/45 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0570)..... Pag. 59



Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (17CE0571)..... Pag. 61

Pubblicati nel n. L 6 del 11 gennaio 2017

Decisione (UE) 2017/47 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (17CE0572)..... Pag. 73

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0573)..... Pag. 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina (17CE0574)..... Pag. 87

Decisione (PESC) 2017/50 del Consiglio, dell'11 gennaio 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (17CE0575)..... Pag. 89

Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura, del 16 novembre 2016, relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51] (17CE0576)..... Pag. 91

Decisione n. 5/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 22 dicembre 2016, che dà scarico al Direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) dell'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 [2017/52] (17CE0577)..... Pag. 93


Pubblicati nel n. L 7 del 12 gennaio 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esano-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0578)..... Pag. 94

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanololo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0579)..... Pag. 173



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0580).....</u>	<i>Pag.</i> 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0581).....</u>	<i>Pag.</i> 222
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0582).....</u>	<i>Pag.</i> 246
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0583).....</u>	<i>Pag.</i> 252
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0584).....</u>	<i>Pag.</i> 260
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia (17CE0585).....</u>	<i>Pag.</i> 270
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame (17CE0586).....</u>	<i>Pag.</i> 274
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfonilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0587).....</u>	<i>Pag.</i> 279
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (17CE0588).....</u>	<i>Pag.</i> 307
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0589).....</u>	<i>Pag.</i> 335
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0590).....</u>	<i>Pag.</i> 339



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0591).....</u>	<i>Pag.</i> 352
<i>Publicati nel n. L 13 del 17 gennaio 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10 ottobre 2013) (17CE0592).....</u>	<i>Pag.</i> 356
<i>Publicato nel n. L 7 del 12 gennaio 2017</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/39 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuti intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici, GUL 135 del 24.5.2016, pag. 1.



nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 ⁽¹⁾ e (UE) 2016/247 ⁽²⁾, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione ⁽⁴⁾. Tali atti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole elaborano una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma destinato alle scuole, è opportuno definire gli elementi della strategia. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno distinguere gli elementi da includere nella strategia da quelli che dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione su richiesta, segnatamente in caso di audit, se non inclusi nella strategia.
- (3) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale. Inoltre, il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.
- (4) È opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto sia presentata in ritardo.
- (5) Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe inoltre essere specificato.
- (6) Dovrebbero essere definiti i termini relativi ai trasferimenti fra le ripartizioni finanziarie per la frutta e verdura e il latte nelle scuole e la presentazione, il formato e il contenuto delle notifiche di trasferimento alla Commissione.
- (7) Al fine di massimizzare l'intero potenziale dei fondi disponibili, la Commissione dovrebbe adottare le misure per riassegnare gli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Si dovrebbero definire le condizioni per tali trasferimenti di fondi fra Stati membri.
- (8) Al fine di valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le strategie nazionali e regionali, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del monitoraggio e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione dei risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e la relazione di valutazione. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.
- (9) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare misure di controllo efficaci contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto, integrate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma destinato alle scuole.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, GU L 291 del 7.10.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», GU L 46 del 23.2.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (GU L 46 del 23.2.2016, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).



- (10) Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico dovrebbe essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole. Oltre alla disposizione concernente il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2017/40, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e dell'uso dell'emblema dell'Unione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 per quanto concerne gli aiuti dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati («Frutta e verdura nelle scuole») e di latte e prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi negli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («il programma destinato alle scuole»).

2. Ai fini del programma destinato alle scuole, per «anno scolastico» si intende il periodo che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.


Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40 include i seguenti elementi:

- a) il livello amministrativo al quale il programma destinato alle scuole sarà applicato;
- b) le esigenze da affrontare mediante l'attuazione del programma destinato alle scuole e loro classifica in termini di priorità;
- c) i risultati previsti da ottenere mediante la realizzazione del programma destinato alle scuole e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati ottenuti;
- d) la situazione iniziale in relazione alla quale saranno misurati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei dati disponibili;
- e) il bilancio previsto per gli elementi principali del programma destinato alle scuole per quanto attiene alla Frutta e verdura nelle scuole e al Latte nelle scuole nonché il bilancio per gli elementi relativi all'intero programma destinato alle scuole;
- f) il gruppo bersaglio;
- g) l'elenco di prodotti, per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4, 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole;
- h) se i prodotti non sono messi a disposizione a titolo gratuito nell'ambito del programma destinato alle scuole, le disposizioni messe in atto per garantire che l'importo degli aiuti dell'Unione si ripercuota sul prezzo di detti prodotti;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).



- i) se si autorizzano tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione; se si usa un sistema basato sui costi, le disposizioni per valutare la ragionevolezza dei costi presentati dai richiedenti;
 - j) gli obiettivi e il contenuto delle misure educative di accompagnamento;
 - k) le procedure per coinvolgere le autorità e parti interessate pertinenti;
 - l) le procedure per selezionare i fornitori di prodotti, materiali e servizi nell'ambito del programma destinato alle scuole;
 - m) le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione a titolo del programma.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione su richiesta le seguenti informazioni, se non incluse nella strategia:
- a) i criteri di scelta dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e la o le priorità di cui all'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) le disposizioni per la fornitura e/o la distribuzione dei prodotti, anche in merito ai costi ammissibili, la frequenza e la periodicità previste e, se la distribuzione è consentita nell'ambito dei pasti scolastici abituali, le misure adottate per la conformità con l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/40;
 - c) se si stabiliscono prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i prodotti, i materiali e i servizi messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione;
 - d) l'importo degli aiuti nazionali se tali aiuti sono concessi oltre agli aiuti dell'Unione al programma destinato alle scuole;
 - e) nel caso in cui un programma nazionale esistente sia ampliato o reso più efficace tramite gli aiuti dell'Unione, le disposizioni adottate per garantire il valore aggiunto del programma destinato alle scuole,
 - f) se si distribuiscono i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni adottate per garantire che gli aiuti dell'Unione siano pagati unicamente per la componente latte di tali prodotti e non superino l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013;
 - g) le strutture, le disposizioni e i formulari messi in atto per il monitoraggio e la valutazione del programma destinato alle scuole conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 e per i controlli di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.

Articolo 3

Domande di aiuto dell'Unione da parte degli Stati membri

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico successivo e, se del caso, aggiornano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico in corso. Tali domande contengono le seguenti informazioni:

- a) informazioni relative all'anno scolastico successivo:
 - i) la ripartizione indicativa degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e il «Latte nelle scuole di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1370/2013;
 - ii) l'intenzione di trasferire parte della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole» o il Latte nelle scuole verso l'altra ripartizione, fino alla percentuale massima di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché la percentuale e l'importo del trasferimento;
 - iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;



- iv) l'importo della ripartizione indicativa non richiesto, se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole»;
 - v) l'importo totale richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole o Latte nelle scuole;
- b) informazioni relative all'anno scolastico in corso:
- i) il trasferimento fra le ripartizioni definitive di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - ii) se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole», l'importo non richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole e/o per il Latte nelle scuole;
 - iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore dell'intero importo della ripartizione definitiva degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole messo a loro disposizione per l'anno scolastico in corso, nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare.

Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.

Articolo 4

Domanda di aiuto presentata dai richiedenti

1. Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
 - a) i quantitativi di prodotti distribuiti per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) l'identificazione del richiedente e il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione unico degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
 - c) il numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico nel registro scolastico dell'istituto scolastico aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma destinato alle scuole durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
3. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti e le misure educative di accompagnamento possono coprire periodi di durata compresa fra due settimane e l'intero anno scolastico.
4. Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dal termine del periodo che coprono o, in caso di domande di aiuto relative al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, dalla data di consegna del materiale o della prestazione dei servizi.
5. Qualora il superamento del termine di cui al paragrafo 4 sia inferiore a 60 giorni di calendario, l'aiuto è ridotto:
 - a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni di calendario;
 - b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni di calendario;Quando il termine è superato di più di 60 giorni di calendario, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
6. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto.



Per le domande di aiuto relative alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.

Articolo 5

Pagamento degli aiuti

1. Gli aiuti relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti sono pagati unicamente:
 - a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e/o distribuiti; oppure
 - b) se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole e pagati.
2. Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati e pagati.
3. Gli aiuti sono pagati dall'autorità competente entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo avvio di indagini amministrative.
4. Gli aiuti relativi all'anno scolastico 2017/2018 non sono pagati dall'autorità competente prima dell'inizio di detto anno scolastico.

Articolo 6

Trasferimenti fra ripartizioni

1. I trasferimenti fra le ripartizioni indicative a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. I trasferimenti fra le ripartizioni definitive a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non sono stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative, possono essere effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.


Gli Stati membri notificano alla Commissione l'importo di tali eventuali trasferimenti entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in cui sono effettuati.

Articolo 7

Riassegnazione degli aiuti dell'Unione

1. Sulla base degli importi di aiuti dell'Unione richiesti a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione riassegna le ripartizioni indicative non richieste o loro quote non richieste conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.



Se uno Stato membro non presenta una domanda a norma dell'articolo 3, le ripartizioni indicative di detto Stato membro sono considerate non richieste.

2. La Commissione ha la facoltà di ridistribuire le ripartizioni definitive non richieste o loro quote non richieste per l'anno scolastico in corso come notificato conformemente all'articolo 3, lettera b), fra queglii Stati membri che hanno notificato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della propria ripartizione definitiva.

Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

La redistribuzione è effettuata nell'ambito della ripartizione per la Frutta e verdura nelle scuole o il Latte nelle scuole, in base alle ripartizioni indicative degli Stati membri richiedenti. Se del caso, gli importi non richiesti dagli Stati membri nella medesima ripartizione possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto importi supplementari per l'altra ripartizione.

3. L'importo delle ripartizioni definitive che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo da detto Stato membro della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione nel precedente anno scolastico rispettivamente per la Frutta e verdura nelle scuole e il Latte nelle scuole. Tenendo in considerazione le dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre precedente la domanda di aiuto a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽¹⁾, l'importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:

- a) se l'uso della ripartizione è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;
- b) se l'uso della ripartizione è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
- c) se l'uso della ripartizione è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.

Il calcolo descritto nel primo comma non si applica al calcolo delle ripartizioni definitive per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 nonché agli Stati membri che per la prima volta fanno domanda del programma destinato alle scuole o una delle sue componenti durante i primi due anni di attuazione.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio, come stabilito all'articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di monitoraggio entro il 31 gennaio successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.

2. Per ciascun periodo di sei anni interessato dalla strategia elaborata a norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 del periodo di attuazione relativo ai primi cinque anni scolastici entro il 1° marzo dell'anno successivo alla fine di tale periodo.

La prima relazione di valutazione è presentata il 1° marzo 2023 o anteriormente a tale data.

3. La Commissione pubblica i risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e le relazioni di valutazione degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).



*Articolo 9***Controlli amministrativi**

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole.
2. Gli Stati membri definiscono i documenti giustificativi relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti da allegare alla domanda di aiuto a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri svolgono controlli su tutte le domande di aiuto, compreso un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati alla domanda di aiuti.
3. I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti richiesti per il monitoraggio, la valutazione, la pubblicità e le misure educative di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.
4. In caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'articolo 10.

*Articolo 10***Controlli in loco**

1. In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti i controlli in loco comprendono in particolare la verifica:
 - a) del registro di cui all'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria come costituita da fatture di acquisto e di vendita, da bolle di consegna o da estratti bancari;
 - b) dell'uso dei prodotti in conformità al presente regolamento.
2. I controlli in loco sono effettuati durante il periodo dell'anno scolastico che intercorre dal 1° agosto al 31 luglio cui sono riferibili (periodo N) e/o durante i successivi otto mesi (periodo N+1).

I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure educative di accompagnamento.

Ogni controllo in loco è ritenuto completato una volta rilasciata la corrispondente relazione di controllo di cui al paragrafo 6.

3. Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5 % dell'aiuto richiesto a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento relativamente a ciascun anno scolastico.

Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.

Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.

Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40.

Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure educative di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.



4. Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.

A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:

- a) le diverse aree geografiche;
- b) il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
- c) l'importo dell'aiuto;
- d) il tipo di richiedenti;
- e) il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.

5. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

6. L'autorità di controllo competente redige una relazione di controllo su ciascun controllo in loco, in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Detta relazione consta delle seguenti parti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti per i quali è stato richiesto l'aiuto nel caso delle domande relative alla fornitura e distribuzione di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
 - ii) i responsabili presenti;
- b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i documenti verificati;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) osservazioni e risultati.

Tutte le relazioni di controllo sono completate entro otto mesi dalla fine dell'anno scolastico.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre successivo alla fine dell'anno scolastico, i controlli in loco effettuati e i relativi risultati.

Articolo 11

Recupero di importi indebitamente erogati

Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 12

Pubblicità

1. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole.



2. I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40 nonché i materiali e gli strumenti da usare in abbinamento alle misure educative di accompagnamento recano l'emblema europeo e la menzione «programma destinato alle scuole», e salvo nel caso che le dimensioni dei materiali e degli strumenti lo escludano, del contributo finanziario dell'Unione.

3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma destinato alle scuole dello Stato membro.

4. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità prodotti conformemente ai regolamenti (UE) 2016/248 e (CE) n. 657/2008.

Articolo 13

Notifiche

1. Le notifiche degli Stati membri alla Commissione avvengono per via elettronica avvalendosi delle specifiche tecniche per il trasferimento di dati messe a disposizione dalla Commissione.

2. La forma e il contenuto di tali notifiche è definito sulla base di modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, dopo averne informato il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0564



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/40 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/247 ⁽⁵⁾, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione ⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione ⁽⁷⁾. Gli atti menzionati dovrebbero essere pertanto abrogati, ma è opportuno che continuino ad applicarsi fino alla scadenza dei programmi «Frutta e verdura nelle scuole» e «Latte nelle scuole» attualmente in corso.
- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata in via preliminare all'elaborazione, a livello nazionale o regionale, di una strategia di attuazione. Ogni sei anni deve essere elaborata una nuova strategia. Se decidono di

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (GUL 135 del 24.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole (GUL 291 del 7.10.2014, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GUL 46 del 23.2.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (GUL 46 del 23.2.2016, pag. 8).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GUL 183 dell'11.7.2008, pag. 17).



attuare il programma a livello regionale, gli Stati membri elaborano una strategia per ciascuna regione e forniscono un quadro coordinativo di accompagnamento conformemente alle loro disposizioni o procedure. Essi devono determinare un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione, al fine di agevolare quest'ultima nell'analisi delle strategie e nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione nello Stato membro interessato. È altresì opportuno stabilire disposizioni che definiscano i termini entro cui la strategia e le eventuali modifiche successive devono essere presentate alla Commissione.

- (3) Occorre stabilire condizioni specifiche per l'ideazione e l'applicazione delle misure educative di accompagnamento, in particolare per quanto concerne la necessità di offrire un supporto alla distribuzione dei prodotti. È opportuno consentire che tali misure possano coinvolgere anche insegnanti e genitori, al fine di rafforzare l'efficacia delle medesime e l'efficacia complessiva del programma destinato alle scuole.
- (4) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare le spese sostenute per l'attuazione del programma destinato alle scuole che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione.
- (5) Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.
- (6) Occorre stabilire condizioni specifiche per la sospensione e la revoca del riconoscimento e per le sanzioni amministrative da imporre ai richiedenti che non rispettano gli obblighi previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole.
- (7) Per valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e consentire una verifica *inter pares*, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllarne e valutarne regolarmente l'attuazione e comunicare i risultati ottenuti alla Commissione. A tal fine, occorre specificare la natura e il tipo di informazioni da fornire nelle relazioni di monitoraggio. Inoltre, la mancata osservanza dei requisiti di monitoraggio e valutazione da parte degli Stati membri può compromettere la valutazione dell'efficacia del programma destinato alle scuole e la garanzia di una corretta gestione degli aiuti dell'Unione. È quindi opportuno disporre che la Commissione possa applicare una riduzione dissuasiva dell'aiuto nel caso in cui uno Stato membro presenti la relazione di valutazione in ritardo.
- (8) Ai fini di un efficace monitoraggio e valutazione del programma destinato alle scuole, è opportuno specificare la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.
- (9) Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane e far sì che i bambini si abituino al gusto naturale di tali prodotti, è opportuno specificare che il tenore massimo di zuccheri aggiunti nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i quali l'aggiunta di zucchero non è tecnicamente necessaria ai fini della loro preparazione o produzione, dovrebbe essere pari a zero.
- (10) Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane, è opportuno specificare il tenore massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti ai prodotti elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013 che gli Stati membri possono autorizzare. Gli Stati membri possono prevedere limiti inferiori.
- (11) È opportuno fissare condizioni specifiche per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole quando i prodotti che beneficiano di aiuti dell'Unione nell'ambito del suddetto programma sono distribuiti negli istituti scolastici unitamente ai pasti abituali.
- (12) A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicizzare la propria partecipazione al programma destinato alle scuole e il fatto che tale programma è sovvenzionato dall'Unione. A tal fine, essi dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto dovrebbe essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi.



- (13) Il capo V del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾ fissa le regole relative al fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli importi e ai pagamenti degli aiuti dell'Unione. È dunque necessario includere norme specifiche per gli aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole. Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME GENERALI RELATIVE AL PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione destinato alla fornitura e alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla fornitura e alla distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del suddetto regolamento («il programma destinato alle scuole»).
2. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di anno scolastico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1. Al momento di elaborare la strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello amministrativo intendono attuare il programma destinato alle scuole. Se decide di attuare il suddetto programma a livello regionale, lo Stato membro elabora una strategia per ciascuna regione e un quadro coordinativo di accompagnamento a livello nazionale. Lo Stato membro istituisce un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione.
2. e nell'ambito del programma destinato alle scuole uno Stato membro non mette a disposizione i prodotti gratuitamente, esso spiega nella sua strategia le modalità messe in atto per garantire che gli aiuti dell'Unione destinati al programma si ripercuotano sul prezzo al quale i prodotti sono resi disponibili.
3. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 30 aprile che precede l'inizio del primo anno scolastico incluso nella strategia. Tuttavia, per il periodo di sei anni che inizia con l'anno scolastico 2017-2018, gli Stati membri notificano alla Commissione la propria strategia entro il 1º agosto 2017.
4. Uno Stato membro può modificare la propria strategia. Lo Stato membro comunica alla Commissione la strategia modificata entro due mesi dalla modifica.

Articolo 3

Misure educative di accompagnamento

1. Le misure educative di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (G.U.L. 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



2. Le misure educative di accompagnamento offrono un supporto alla distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole e, qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedono la degustazione di tali altri prodotti.
3. Le misure educative di accompagnamento possono coinvolgere anche i genitori e gli insegnanti.

Articolo 4

Costi ammissibili

1. Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione:
 - a) i costi dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che possono includere i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;
 - b) i costi delle misure educative di accompagnamento, in particolare:
 - i) i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di giardini scolastici, l'organizzazione di visite a fattorie e di attività analoghe volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura,
 - ii) i costi delle misure volte a informare i bambini sull'agricoltura e su sane abitudini alimentari, sulle filiere alimentari locali, sull'agricoltura biologica, sulla produzione sostenibile e sulla lotta agli sprechi alimentari;
 - c) i costi della pubblicità del programma destinato alle scuole, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:
 - i) il costo del manifesto di cui all'articolo 12 del presente regolamento,
 - ii) il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,
 - iii) il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma destinato alle scuole ed eventi simili,
 - iv) il costo del materiale informativo e promozionale, comprendente ad esempio lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;
 - d) i costi di misure per la creazione di reti per lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del programma destinato alle scuole;
 - e) i costi connessi all'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei rispettivi programmi destinati alle scuole;
 - f) i costi di trasporto e di distribuzione dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ove non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo.
2. I costi di cui al paragrafo 1 non possono essere finanziati nell'ambito di altri regimi di aiuti, programmi, misure o operazioni dell'Unione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto dell'Unione.
4. Le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.



Articolo 5

Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti

1. L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma destinato alle scuole è distribuito ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente dello Stato membro a norma dell'articolo 6 e la cui domanda riguarda la realizzazione di uno o più delle azioni seguenti:

- a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma destinato alle scuole;
- b) misure educative di accompagnamento;
- c) azioni di monitoraggio e valutazione;
- d) pubblicità.

2. Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:

- a) istituti scolastici;
- b) autorità scolastiche;
- c) fornitori o distributori di prodotti;
- d) organismi che agiscono per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche e sono specificamente istituiti ai fini della gestione e della realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1;
- e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

1. I richiedenti sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:

- a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;
- b) utilizzare l'aiuto assegnato per misure educative di accompagnamento o attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità conformemente agli obiettivi del programma destinato alle scuole;
- c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;
- d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente;
- e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;
- f) permettere all'autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare.



2. Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano. I richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti.
3. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano. Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le misure educative di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti;
 - b) le misure educative di accompagnamento che includono la distribuzione di prodotti.
4. Per le domande di aiuto relative unicamente al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano.
5. Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell'ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.

Articolo 7

Sospensione e revoca del riconoscimento

1. Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, l'autorità competente ne sospende il riconoscimento per un periodo compreso tra uno e 12 mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.
2. La sospensione e la revoca non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.
3. Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.

Articolo 8


Sanzioni amministrative

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto e quello al quale ha diritto.

Articolo 9

Monitoraggio e valutazione

1. Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire un monitoraggio annuale dell'attuazione del programma destinato alle scuole.
2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati.



3. Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il prezzo medio per porzione, la frequenza di consegna dei prodotti, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate, nonché le autorità e le parti interessate coinvolte nell'ideazione e nell'attuazione del programma destinato alle scuole.

4. Le relazioni di controllo annuali degli Stati membri sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze includono informazioni sull'importo di aiuto richiesto, pagato e soggetto a controlli in loco, sulla riduzione degli aiuti in seguito a controlli amministrativi, sulla riduzione degli aiuti in seguito a presentazione tardiva delle domande, sull'importo degli aiuti recuperati in seguito a controlli in loco e sulle sanzioni amministrative applicate.

5. Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:

- a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
- b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato da più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

Articolo 10

Livelli massimi di ingredienti aggiunti

1. Il livello massimo di zuccheri aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento è pari a zero.

2. Il livello massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'allegato V dello stesso regolamento è pari al 7 %. Ai fini del presente paragrafo, si intendono per zuccheri i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zuccheri aggiunti.

3. Il formaggio può contenere al massimo il 10 % di ingredienti non lattici.

Articolo 11

Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali

In casi debitamente giustificati, qualora gli Stati membri lo ritengano più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia, essi possono consentire alle scuole di distribuire i prodotti che beneficiano dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole unitamente ai pasti scolastici abituali.

In tali casi, gli Stati membri devono garantire che tali prodotti:

- a) non siano utilizzati per la preparazione dei pasti scolastici abituali;
- b) non siano utilizzati per sostituire i prodotti che fanno parte dei pasti scolastici abituali grazie al contributo finanziario di soggetti pubblici e/o privati;
- c) restino sempre chiaramente identificabili come parte del programma destinato alle scuole, mediante adeguate misure di comunicazione e pubblicità.

La lettera b) non si applica se gli istituti scolastici distribuiscono i pasti scolastici abituali gratuitamente.



*Articolo 12***Pubblicità**

Ai fini dell'articolo 23 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato al presente regolamento ed è esposto in maniera permanente in un luogo dove sia chiaramente visibile, all'ingresso principale dell'istituto scolastico partecipante.

CAPO II

MODIFICHE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014**

Nel regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole

Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio che precede l'anno scolastico corrispondente.»

*Articolo 14***Abrogazioni**

Il regolamento (CE) n. 657/2008, i regolamenti delegati (UE) n. 1047/2014 e (UE) 2016/247 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 sono abrogati. Tuttavia, i suddetti regolamenti continuano ad applicarsi al programma «Latte nelle scuole» e al programma «Frutta e verdura nelle scuole» per gli anni scolastici precedenti all'anno scolastico 2017-2018 fino a quando tali programmi non siano giunti a conclusione.

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017-2018 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Requisiti minimi per il manifesto di cui all'articolo 12

Formato del manifesto: minimo A3

Lettere: minimo 1 cm

Titolo: Programma dell'Unione europea destinato alle scuole

Contenuto: almeno la seguente dicitura:

«Il nostro/La nostra [specificare il tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola materna/scuola elementare o scuola media)] partecipa al programma dell'Unione europea destinato alle scuole con il sostegno finanziario dell'Unione europea».

Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.

17CE0565



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/41 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	269,9
	MA	102,0
	SN	188,2
	TR	114,3
	ZZ	168,6
0707 00 05	MA	85,5
	TR	164,9
	ZZ	125,2
0709 91 00	EG	144,1
	ZZ	144,1
0709 93 10	MA	244,2
	TR	175,5
	ZZ	209,9
0805 10 20	EG	49,1
	MA	54,3
	TR	72,5
	ZZ	58,6
0805 20 10	IL	175,1
	MA	73,2
	ZZ	124,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	157,1
	JM	119,0
	TR	74,4
	ZZ	116,8
0805 50 10	TR	85,9
	ZZ	85,9
0808 10 80	CN	96,3
	US	116,9
	ZZ	106,6
0808 30 90	CL	282,6
	CN	84,1
	TR	133,1
	ZZ	166,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/42 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Carmelo CEDRONE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Ester VITALE, segretaria generale *aggiunta UIL Caltanissetta e Enna*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016


Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2017/43 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte ⁽¹⁾, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽²⁾ specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1° gennaio 2016.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012.
- (5) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo debbano essere rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
- (6) È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.
- (7) È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.
- (8) L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).



- (9) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (10) L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾ delega al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici).
- (11) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
- (12) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.
- (13) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (14) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la loro adozione.

⁽¹⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»**

del ...

**che aggiorna l'allegato XXI dell'accordo di associazione ed esprime un parere favorevole riguardo
alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare gli articoli 149, 153 e 463,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni sugli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P debbano essere rivedute periodicamente a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come previsto all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati oggetto di rifusione o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato all'Ucraina i seguenti atti:
 - a) la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - b) la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - c) la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Le direttive sopra menzionate hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici indicate nell'allegato XXI-P, che sono state successivamente modificate rispettivamente dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2170 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/2171 ⁽⁶⁾ e (UE) 2015/2172 ⁽⁷⁾.
- (6) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).



- (7) È necessario aggiornare l'allegato XXI dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 149, 153 e 463 dell'accordo.
- (8) Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno che tale nuova struttura sia rispecchiata nell'allegato XXI. Per motivi di chiarezza, l'allegato XXI dovrebbe essere interamente aggiornato e sostituito con l'allegato riportato nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.
- (9) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
- (10) Con la decisione n. 3/2014 ⁽¹⁾ il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati relativi agli scambi.
- (11) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione.
- (12) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (13) È opportuno pertanto che il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione con un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dalla versione aggiornata dell'allegato che è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Riguardo alla tabella di marcia dettagliata approvata con ordinanza (n. 175-p) del Consiglio dei ministri dell'Ucraina del 24 febbraio 2016, adottata dal governo ucraino il 24 febbraio 2016, si esprime un parere favorevole.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato di associazione riunito nella
formazione «Commercio»*

Il presidente

⁽¹⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).



ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1.	Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo	6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J



ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE
del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici
(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

- Sezione 1 Oggetto e definizioni
- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
- Articolo 2 Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)
- Articolo 3 Appalti misti
- Sezione 2 Soglie
- Articolo 4 Importi delle soglie
- Articolo 5 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- Sezione 3 Esclusioni
- Articolo 7 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- Articolo 8 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Articolo 9 Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 10 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
- Articolo 11 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
- Articolo 12 Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
- Sezione 4 Situazioni specifiche
- Sottosezione 1: Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
- Articolo 13 Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
- Articolo 14 Servizi di ricerca e sviluppo
- Sottosezione 2: Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
- Articolo 15 Difesa e sicurezza
- Articolo 16 Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 17 Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali


CAPO II

Disposizioni generali

- Articolo 18 Principi per l'aggiudicazione degli appalti
- Articolo 19 Operatori economici
- Articolo 21 Riservatezza
- Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6



Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse
TITOLO II	
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici	
CAPO I	
Procedure	
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva
CAPO III	
Svolgimento della procedura	
Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione
Articolo 59	Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4



Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Sottosezione 3:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	
Esecuzione del contratto	
Articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 71	Subappalto
Articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 73	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	
Particolari regimi di appalto	
CAPO I	
Servizi sociali e altri servizi specifici	
Articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 75	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO II	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)
ALLEGATO III	ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ALLEGATO IV	REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte A:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Parte B:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
Parte C:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
Parte D:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)



Parte G:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)
ALLEGATO VII	DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX	CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XII	MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74



ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva 89/665/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2007/66/CE) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE)

(Fase 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 ter, primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini



ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Fase 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2 Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5 Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6 Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7 Disposizioni comuni

Articolo 8 Gas ed energia termica

Articolo 9 Elettricità

Articolo 10 Acqua

Articolo 11 Servizi di trasporto

Articolo 12 Porti e aeroporti

Articolo 13 Servizi postali

Articolo 14 Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 15 Importi delle soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 2: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 20 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali




Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO IV	
Principi generali	
Articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37	Operatori economici
Articolo 39	Riservatezza
Articolo 40	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41	Nomenclature
Articolo 42	Conflitti di interesse
TITOLO II	
Disposizioni applicabili agli appalti	
CAPO I	
Procedure	
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45	Procedura aperta
Articolo 46	Procedura ristretta
Articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)
CAPO III	
Svolgimento della procedura	
Sezione 1	Preparazione
Articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60	Specifiche tecniche



Articolo 61	Etichettature
Articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64	Varianti
Articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	
Esecuzione dell'appalto	
Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	
Particolari regimi di appalto	
CAPO I	
Servizi sociali e altri servizi specifici	
Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici



Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
ALLEGATO V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
ALLEGATO VI A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
ALLEGATO VI B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
ALLEGATO VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
ALLEGATO IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
ALLEGATO X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
ALLEGATO XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
ALLEGATO XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
ALLEGATO XIII	Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74
ALLEGATO XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2
ALLEGATO XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
ALLEGATO XVII	Servizi di cui all'articolo 91
ALLEGATO XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)



ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 ter, primo comma, lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafi 1, lettera b), 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini



ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

Articolo 20 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi

II. ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I


Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV Situazioni specifiche

Articolo 24 Concessioni riservate



ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30 Dialogo competitivo

Articolo 31 Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33 Accordi quadro

Articolo 34 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35 Aste elettroniche

Articolo 36 Cataloghi elettronici

Articolo 38 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78 Ambito di applicazione

Articolo 79 Bandi e avvisi

Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice



ALLEGATI	
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
	Parte E: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
	Parte F: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

II. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 2	Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione
Articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5	Definizioni
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
Articolo 7	Enti aggiudicatori
Articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
Articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata
Articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione III	Disposizioni generali
Articolo 18	Durata della concessione
Articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20	Contratti misti
Articolo 21	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 22	Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività
Articolo 23	Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo



CAPO II

Principi

- Articolo 26 Operatori economici
- Articolo 27 Nomenclature
- Articolo 28 Riservatezza
- Articolo 29 Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

- Articolo 30 Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
- Articolo 31 Bandi di concessione
- Articolo 32 Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
- Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
- Articolo 34 Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Articolo 35 Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

- Articolo 36 Requisiti tecnici e funzionali
- Articolo 37 Garanzie procedurali
- Articolo 38 Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
- Articolo 39 Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
- Articolo 40 Comunicazione ai candidati e agli offerenti
- Articolo 41 Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

- Articolo 42 Subappalto
- Articolo 43 Modifica di contratti durante il periodo di validità
- Articolo 44 Cessazione delle concessioni
- Articolo 45 Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

- ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
- ALLEGATO II ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
- ALLEGATO III ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
- ALLEGATO IV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
- ALLEGATO V INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31



ALLEGATO VI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO VIII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO IX	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43



ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE
modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 4)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinqüies</i> , primo comma, lettera c) paragrafo 5



ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

(Fase 5)

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48 Dialogo competitivo

Articolo 49 Partenariati per l'innovazione

Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51 Accordi quadro

Articolo 52 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53 Aste elettroniche

Articolo 54 Cataloghi elettronici

Articolo 56 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77 Sistemi di qualificazione

Articolo 79 Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1



TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95 Ambito di applicazione

Articolo 96 Avvisi

Articolo 97 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98 Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

II. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza


TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici


Articolo 94 Appalti riservati per determinati servizi



ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE
modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 5)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinqüies</i> , paragrafo 1, lettera c), paragrafo 5



ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2 Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2 Soglie

Articolo 6 Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39 Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 Preparazione

Articolo 44 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 52 Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 61 Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

Governance

Articolo 83 Applicazione

Articolo 84 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86 Cooperazione amministrativa



TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87	Esercizio della delega di poteri
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I	AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ALLEGATO VIII	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI	REGISTRI
ALLEGATO XIII	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XV	TAVOLA DI CONCORDANZA

II. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia
Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE


Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche della direttiva 92/13/CEE



TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari



ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 17 Revisione delle soglie

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31 Notifica di informazioni

Sottosezione 4: Situazioni specifiche

Articolo 33 Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5: Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34 Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35 Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I


Procedure

Articolo 43 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57 Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi



CAPO III

Svolgimento della procedura

- Sezione 2 Pubblicità e trasparenza
- Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
- Articolo 72 Pubblicazione a livello nazionale
- Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
- Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
- Articolo 83 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
- Sezione 4 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
- Articolo 85 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
- Articolo 86 Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

- Articolo 99 Applicazione
- Articolo 100 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 101 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
- Articolo 102 Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

- Articolo 103 Esercizio della delega
- Articolo 104 Procedura d'urgenza
- Articolo 105 Procedura di comitato
- Articolo 106 Recepimento e disposizioni transitorie
- Articolo 107 Abrogazione
- Articolo 108 Riesame
- Articolo 109 Entrata in vigore
- Articolo 110 Destinatari

ALLEGATI

- ALLEGATO II Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
- ALLEGATO III Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
- ALLEGATO IV Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
- ALLEGATO XV Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3



ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinqüies</i> , primo comma, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza <i>ex ante</i>
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame



ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 <i>ter</i> , primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti articolo 2 <i>quinqüies</i> , paragrafo 1, lettera a), paragrafo 4
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame



ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.
2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.
4. Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.
6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).



ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

SOGLIE

1. Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:
 - a) 135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;
 - b) 209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
 - c) 5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
 - d) 5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - e) 5 225 000 EUR per le concessioni;
 - f) 418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
 - h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.
2. Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

17CE0568



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/44 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 28 dicembre 2016 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 2 voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera

¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio:

- «78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Indirizzo: Baghdad, Iraq.
- 115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Indirizzo: Mansour City, P.O. Box 61 38, Baghdad, Iraq.»

17CE0569



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/45 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	261,0
	MA	110,4
	SN	204,0
	TR	102,4
	ZZ	169,5
0707 00 05	MA	85,5
	TR	213,8
	ZZ	149,7
0709 91 00	EG	144,1
	ZZ	144,1
0709 93 10	MA	238,8
	TR	213,8
	ZZ	226,3
0805 10 20	EG	42,5
	IL	126,4
	MA	55,6
	TR	71,5
0805 20 10	ZZ	74,0
	IL	166,4
	MA	85,6
	ZZ	126,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	136,2
	JM	125,6
	TR	96,4
	ZZ	119,4
0805 50 10	TR	71,8
	ZZ	71,8
0808 10 80	CN	144,5
	US	105,5
	ZZ	125,0
0808 30 90	CL	282,6
	CN	99,5
	TR	133,1
	ZZ	171,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/46 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2017****sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) I sistemi di comunicazione e informazione della Commissione sono parte integrante del funzionamento della Commissione e gli incidenti legati alla sicurezza informatica possono avere un grave impatto sull'attività della Commissione e di terzi, tra cui i cittadini, le imprese e gli Stati membri.
- (2) Sono numerose le minacce che possono danneggiare la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione e dei dati da essi trattati. Tali minacce includono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciute come rischi operativi.
- (3) I sistemi di comunicazione e informazione devono essere dotati di un livello di protezione commisurato alla probabilità, all'impatto e alla natura dei rischi ai quali sono esposti.
- (4) La sicurezza informatica della Commissione dovrebbe assicurare che i sistemi di comunicazione e informazione della Commissione proteggano le informazioni che trattano e che funzionino correttamente e tempestivamente sotto il controllo degli utenti legittimi.
- (5) La politica in materia di sicurezza informatica della Commissione dovrebbe essere attuata in modo coerente con le politiche in materia di sicurezza della Commissione.
- (6) La direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza ha la responsabilità generale della sicurezza alla Commissione sotto l'autorità e la responsabilità del membro della Commissione responsabile della sicurezza.
- (7) L'approccio della Commissione dovrebbe prendere in considerazione le iniziative politiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione nonché le norme e le buone pratiche del settore per conformarsi a tutte le normative pertinenti e consentire l'interoperabilità e la compatibilità.
- (8) I servizi della Commissione responsabili dei sistemi di comunicazione e informazione dovrebbero elaborare e attuare misure adeguate. Le misure di sicurezza informatica per proteggere i sistemi in questione dovrebbero essere coordinate a livello della Commissione per assicurarne l'efficienza e l'efficacia.
- (9) Le norme e procedure per l'accesso alle informazioni in tema di sicurezza informatica, compresa la gestione degli incidenti di sicurezza informatica, dovrebbero essere proporzionate alla minaccia per la Commissione o il suo personale e conformi ai principi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e tenuto conto del principio del segreto professionale di cui all'articolo 339 del TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (10) Le politiche e le norme per i sistemi di comunicazione e informazione che trattano informazioni classificate dell'UE (ICUE), informazioni sensibili non classificate e informazioni non classificate devono essere pienamente conformi alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e 2015/444 ⁽²⁾ della Commissione.
- (11) La Commissione deve riesaminare e aggiornare le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione da essa utilizzati.
- (12) È quindi necessario abrogare la decisione C(2006) 3602 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione si applica a tutti i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) che sono posseduti, acquistati, gestiti oppure operati da o per conto della Commissione e a ogni utilizzo di tali CIS da parte della Commissione.
2. La presente decisione stabilisce gli obiettivi, i principi, l'organizzazione e le responsabilità fondamentali in relazione alla sicurezza dei CIS e, in particolare, per i servizi della Commissione che li possiedono, acquistano, gestiscono oppure operano, compresi i CIS forniti da un prestatore di servizi informatici interni. Quando un CIS è fornito, posseduto, gestito oppure operato da una terza parte esterna sulla base di un accordo bilaterale o di un contratto con la Commissione, i termini dell'accordo o del contratto sono conformi alla presente decisione.
3. La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e delle agenzie esecutive. Quando un CIS è utilizzato da altri organi e istituzioni sulla base di un accordo bilaterale con la Commissione, i termini dell'accordo sono conformi alla presente decisione.
4. Fatte salve le indicazioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai membri della Commissione, al personale della Commissione che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («lo statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (il «RAA») ⁽³⁾, agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (gli «END») ⁽⁴⁾, ai prestatori di servizi esterni e al loro personale, ai tirocinanti e ai singoli che hanno accesso ai CIS nel campo di applicazione della presente decisione.
5. La presente decisione si applica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione dell'Unione e con la decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom ⁽⁵⁾. In particolare, le misure di cui alla presente decisione, comprese le istruzioni, le ispezioni, le indagini e le misure equivalenti, possono non applicarsi al CIS dell'Ufficio nei casi in cui ciò non è compatibile con l'indipendenza della funzione d'indagine dell'Ufficio e/o la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Ufficio nell'esercizio di tale funzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (1) «responsabile», il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione del 12 novembre 2008, che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali e di esperti nazionali in formazione professionale [C(2008) 6866 final].

⁽⁵⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).



- (2) «CERT-UE», la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni e agenzie dell'UE. La sua missione consiste nell'aiutare le istituzioni europee a proteggersi dagli attacchi intenzionali e dolosi che potrebbero danneggiare l'integrità del patrimonio informatico e ledere gli interessi dell'UE. Il campo di applicazione delle attività di CERT-UE comprende la prevenzione, l'individuazione del problema, la risposta e il ripristino;
- (3) «servizio della Commissione», le direzioni generali, i servizi della Commissione o i gabinetti dei membri della Commissione;
- (4) «autorità di sicurezza della Commissione», il ruolo di cui alla decisione 2015/444;
- (5) «sistema di comunicazione e informazione» o «CIS», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica, compreso l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, nonché l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione. La presente definizione comprende le applicazioni commerciali, i sistemi informatici comuni, i servizi esternalizzati e i dispositivi degli utenti finali;
- (6) «organo di gestione interno» (CMB), l'organo che fornisce il massimo livello di sorveglianza della gestione interna per le questioni amministrative e operative della Commissione;
- (7) «proprietario dei dati», la persona responsabile di assicurare la protezione e l'utilizzo di un set di dati specifico trattato da un CIS;
- (8) «set di dati», una serie di informazioni per uno specifico processo o attività della Commissione;
- (9) «procedura di emergenza», un insieme predefinito di metodi e responsabilità per rispondere a situazioni di emergenza al fine di prevenire gravi conseguenze per la Commissione;
- (10) «politica di sicurezza delle informazioni», una serie di obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende, tra l'altro, le decisioni (UE, Euratom) 2015/444 e 2015/443;
- (11) «comitato direttivo per la sicurezza delle informazioni» (ISBB), l'organo di gestione che sostiene l'organo di gestione interno nelle sue mansioni connesse alla sicurezza informatica;
- (12) «prestatore interno di servizi informatici», un servizio della Commissione che fornisce servizi informatici condivisi;
- (13) «sicurezza informatica» o «sicurezza dei CIS», il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei CIS e delle serie di dati che essi trattano;
- (14) «orientamenti in materia di sicurezza informatica», misure raccomandate ma facoltative volte a sostenere gli standard di sicurezza informatica o a servire da riferimento quando non vi sono norme applicabili;
- (15) «incidente di sicurezza informatica», un evento che potrebbe compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di un CIS;
- (16) «misura di sicurezza informatica», una misura tecnica oppure organizzativa volta a ridurre i rischi per la sicurezza informatica;
- (17) «esigenza di sicurezza informatica», una definizione precisa e univoca dei livelli di riservatezza, integrità e disponibilità associati a un sistema d'informazione o a un sistema informatico al fine di determinare il livello di protezione richiesto;
- (18) «obiettivo di sicurezza informatica», una dichiarazione d'intenti per contrastare minacce specifiche e/o soddisfare determinati requisiti o ipotesi di sicurezza organizzativa;
- (19) «piano di sicurezza informatica», la documentazione delle misure di sicurezza informatica necessarie per soddisfare le esigenze di sicurezza di un CIS;
- (20) «politica di sicurezza informatica», una serie di obiettivi in materia di sicurezza informatica, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende la presente decisione e le relative norme di attuazione;
- (21) «requisito di sicurezza informatica», un'esigenza di sicurezza informatica formalizzata mediante un processo predefinito;



- (22) «rischio in materia di sicurezza informatica», un effetto che una minaccia per la sicurezza informatica potrebbe causare a un CIS sfruttandone la vulnerabilità. In quanto tale, un rischio in materia di sicurezza informatica è caratterizzato da due fattori: 1) l'incertezza, ad esempio la probabilità che una minaccia per la sicurezza informatica provochi un evento indesiderato, e 2) l'impatto, ossia le conseguenze che un simile evento indesiderato potrebbe avere su un CIS;
- (23) «norme di sicurezza informatica», specifiche misure obbligatorie in materia di sicurezza informatica che contribuiscono a far rispettare e sostenere la politica in materia di sicurezza informatica;
- (24) «strategia di sicurezza informatica», una serie di progetti e attività volti a conseguire gli obiettivi della Commissione e che sono stati stabiliti, attuati e controllati;
- (25) «minaccia per la sicurezza informatica», un fattore che potrebbe portare a un evento indesiderato che potrebbe danneggiare un CIS. Tali minacce possono essere accidentali o intenzionali e sono caratterizzate da elementi di minaccia, obiettivi potenziali e metodologie d'attacco;
- (26) «responsabile della sicurezza informatica a livello locale» (LISO), il funzionario responsabile del collegamento per la sicurezza informatica di un servizio della Commissione;
- (27) «dati personali», «trattamento dei dati personali», «responsabile del trattamento» e «archivio dei dati personali» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l'articolo 2;
- (28) «trattamento delle informazioni», tutte le funzioni di un CIS con riferimento ai set di dati, compresi la creazione, la modifica, la visualizzazione, lo stoccaggio, il trasporto, la cancellazione e l'archiviazione delle informazioni. Il trattamento delle informazioni può essere fornito da un CIS come una serie di funzionalità per gli utenti e come servizi informatici ad altri CIS;
- (29) «segreto professionale», la protezione dei dati commerciali del tipo coperto dal segreto professionale, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o alle loro componenti di costo di cui all'articolo 339 del TFUE;
- (30) «responsabile», l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;
- (31) «sicurezza nella Commissione», la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni alla Commissione, in particolare l'incolumità delle persone e l'integrità delle risorse, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi di comunicazione e informazione, nonché il funzionamento senza ostacoli delle attività operative della Commissione;
- (32) «servizio informatico condiviso», il servizio che un CIS fornisce ad altri CIS nel trattamento delle informazioni;
- (33) «proprietario del sistema», la persona responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un CIS;
- (34) «utente», qualsiasi persona fisica utilizzi funzionalità fornite da un CIS, sia all'interno che all'esterno della Commissione.

Articolo 3

Principi per la sicurezza informatica alla Commissione

1. La sicurezza informatica alla Commissione si basa sui principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e responsabilità.
2. Le questioni di sicurezza informatica sono prese in considerazione fin dall'inizio dell'elaborazione e attuazione dei CIS della Commissione. A tal fine, la direzione generale dell'Informatica e la direzione generale Risorse umane e sicurezza sono coinvolte per i rispettivi ambiti di competenza.
3. Una sicurezza informatica efficace assicura livelli adeguati di:
 - a) autenticità: la garanzia che l'informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede;
 - b) disponibilità: la proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un'entità autorizzata;
 - c) riservatezza: la proprietà per cui l'informazione non è divulgata a persone, entità o procedure non autorizzate;
 - d) integrità: la proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e delle risorse;



- e) non disconoscibilità: la capacità di provare che un'azione o un evento sono effettivamente accaduti e non possono essere negati in seguito;
 - f) protezione dei dati personali: la fornitura di garanzie adeguate in relazione ai dati personali nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001;
 - g) segreto professionale: la protezione di informazioni del tipo coperte dal segreto professionale, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o alle loro componenti di costo di cui all'articolo 339 del TFUE.
4. La sicurezza informatica si basa su un processo di gestione del rischio che intende stabilire i livelli di rischio per la sicurezza e definire le misure di sicurezza per contenerli entro un livello adeguato e con un costo proporzionato.
5. Tutti i CIS sono identificati, assegnati a un proprietario di sistema e registrati in un inventario.
6. I requisiti di sicurezza di tutti i CIS sono determinati sulla base delle loro esigenze di sicurezza e delle esigenze in materia di sicurezza delle informazioni da essi trattate. I CIS che forniscono servizi ad altri CIS possono essere progettati per sostenere determinati livelli di esigenze in materia di sicurezza.
7. I piani di sicurezza informatica e le relative misure di sicurezza sono proporzionati alle esigenze di sicurezza dei CIS.

I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

CAPO 2

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Articolo 4

Organo di gestione interno

L'organo di gestione interno ha la responsabilità generale della gestione della sicurezza informatica complessiva all'interno della Commissione.

Articolo 5

Comitato direttivo per la sicurezza dell'informazione (ISSB)

1. L'ISSB è presieduto dal segretario generale aggiunto competente per la governance della sicurezza informatica della Commissione. I suoi membri rappresentano gli interessi commerciali, tecnologici e di sicurezza di tutti i servizi della Commissione e comprendono rappresentanti della direzione generale dell'Informatica, della direzione generale Risorse umane e sicurezza, della direzione generale del Bilancio e, a rotazione ogni due anni, i rappresentanti di altri quattro servizi della Commissione coinvolti in cui la sicurezza informatica costituisce una grave preoccupazione per le loro operazioni. L'adesione è a livello di alta dirigenza.
2. L'ISSB assiste l'organo di gestione interno nelle sue mansioni in materia di sicurezza informatica. Ha la responsabilità operativa della gestione della sicurezza informatica complessiva all'interno della Commissione.
3. L'ISSB formula raccomandazioni in materia di politica di sicurezza informatica da adottare da parte della Commissione.
4. Esamina e riferisce ogni due anni al Consiglio di amministrazione in materia di questioni di governance nonché di temi che riguardano la sicurezza informatica, compresi gli incidenti gravi di sicurezza informatica.
5. Controlla ed esamina l'attuazione globale della presente decisione e riferisce in merito all'organo di gestione interno.
6. Su proposta della direzione generale dell'Informatica, esamina, approva e controlla l'attuazione della strategia di sicurezza in corso. Riferisce in merito all'organo di gestione interno.



7. Monitora, valuta e controlla le modalità di trattamento del rischio per le informazioni interne ed esercita il potere di emanare prescrizioni formali per apportare miglioramenti laddove necessario.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 6

Direzione generale Risorse umane e Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, la direzione generale Risorse umane e sicurezza ha le seguenti responsabilità. Essa:

- (1) garantisce l'allineamento tra la politica in materia di sicurezza informatica e la politica in materia di sicurezza delle informazioni della Commissione;
- (2) istituisce un quadro per l'autorizzazione a utilizzare le tecnologie di crittografia per la conservazione e la trasmissione delle informazioni da parte dei CIS;
- (3) informa la direzione generale dell'Informatica in merito a minacce specifiche che potrebbero avere un impatto significativo sulla sicurezza dei CIS e sui set di dati che essi trattano;
- (4) svolge ispezioni di sicurezza per verificare la conformità dei CIS della Commissione alla politica di sicurezza e riferirne i risultati all'ISSB;
- (5) istituisce un quadro per l'autorizzazione di accesso e le relative norme di sicurezza adeguate per i CIS della Commissione da reti esterne e sviluppa le norme e gli orientamenti di sicurezza informatica in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica;
- (6) propone principi e norme per l'esternalizzazione dei CIS al fine di mantenere un adeguato controllo sulla sicurezza delle informazioni;
- (7) sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 7

Direzione generale dell'Informatica

Per quanto riguarda la sicurezza informatica complessiva della Commissione, la direzione generale dell'Informatica ha le seguenti responsabilità. Essa:

- (1) sviluppa norme e orientamenti in materia di sicurezza informatica, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale Risorse umane e sicurezza, al fine di garantire la coerenza tra la politica in materia di sicurezza informatica e la politica della Commissione in materia di sicurezza delle informazioni, e li propone all'ISSB;
- (2) valuta i metodi di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, i relativi processi e i risultati di tutti i servizi della Commissione e ne riferisce periodicamente all'ISSB;
- (3) sottopone all'esame e all'approvazione dell'ISSB una strategia di sicurezza informatica, che successivamente deve essere adottata dall'organo di gestione interno, e propone un programma, comprendente la pianificazione di progetti e attività per l'attuazione della strategia in materia di sicurezza informatica;
- (4) monitora l'esecuzione della strategia della Commissione in materia di sicurezza informatica e riferisce periodicamente in merito all'ISSB;
- (5) monitora i rischi in materia di sicurezza informatica e le relative misure attuate dai CIS e riferisce periodicamente in merito all'ISSB;
- (6) riferisce periodicamente all'ISSB in merito all'attuazione generale e alla conformità alla presente decisione;
- (7) previa consultazione con la direzione generale Risorse umane e sicurezza, richiede ai proprietari del sistema di adottare specifiche misure in materia di sicurezza informatica al fine di attenuare i rischi per la sicurezza informatica dei CIS della Commissione;



- (8) assicura la disponibilità di un catalogo adeguato dei servizi in materia di sicurezza informatica della direzione generale dell'Informatica per i proprietari dei sistemi e i proprietari dei dati affinché adempiano alle loro responsabilità in materia di sicurezza informatica e rispettino la politica in materia di sicurezza informatica e le relative norme;
- (9) fornisce un'adeguata documentazione ai proprietari dei sistemi e dei dati e si consulta con essi, ove opportuno, sulle misure di sicurezza informatica attuate per i loro servizi informatici al fine di facilitare la conformità alla politica in materia di sicurezza informatica e assistere i proprietari dei sistemi nella gestione dei rischi informatici;
- (10) organizza riunioni periodiche della rete dei LISO e li assiste ai fini dello svolgimento dei loro compiti;
- (11) definisce le esigenze di formazione e coordina i programmi di formazione sulla sicurezza informatica in collaborazione con i servizi della Commissione, e sviluppa, realizza e coordina le campagne di sensibilizzazione alla sicurezza informatica in stretta collaborazione con la direzione generale Risorse umane;
- (12) garantisce che i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e i diversi ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione siano a conoscenza della politica in materia di sicurezza informatica;
- (13) informa la direzione generale Risorse umane e sicurezza in merito a specifici rischi di sicurezza informatica, incidenti ed eccezioni alla politica della Commissione in materia di sicurezza informatica notificati dai proprietari dei sistemi che potrebbero avere un impatto significativo sulla sicurezza alla Commissione;
- (14) in merito al proprio ruolo di fornitore di servizi informatici interni, fornisce alla Commissione un catalogo di servizi informatici condivisi capaci di garantire livelli definiti di sicurezza. Ciò sarà effettuato mediante valutazione, gestione e controllo sistematici dei rischi di sicurezza informatica per attuare le misure di sicurezza al fine di raggiungere il livello di sicurezza definito.

I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.

Articolo 8

Servizi della Commissione

In relazione alla sicurezza informatica nei propri servizi, il capo di ciascun servizio della Commissione:

- (1) nomina formalmente per ogni CIS un proprietario del sistema, che è un funzionario o un agente temporaneo, il quale è responsabile della sicurezza informatica di tale CIS e nomina formalmente un proprietario dei dati per ogni set di dati trattati in un CIS che dovrebbe appartenere alla stessa unità amministrativa responsabile del trattamento dei dati per i set di dati soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001;
- (2) designa formalmente un responsabile della sicurezza informatica a livello locale (LISO), che può svolgere le funzioni in modo indipendente dai proprietari del sistema e dei dati. Un LISO può essere designato per uno o più dei servizi della Commissione;
- (3) garantisce la formulazione e l'attuazione di adeguate valutazioni dei rischi per la sicurezza informatica e dei piani per la sicurezza informatica;
- (4) garantisce la trasmissione periodica di una sintesi di tali rischi e delle misure in materia di sicurezza informatica alla direzione generale dell'Informatica;
- (5) garantisce, con il sostegno della direzione generale dell'Informatica, l'adozione di adeguati processi, procedure e soluzioni per individuare, segnalare e risolvere efficacemente gli incidenti di sicurezza informatica riguardanti i CIS;
- (6) avvia una procedura di emergenza in caso di emergenze in materia di sicurezza informatica;
- (7) detiene la responsabilità finale per la sicurezza informatica, comprese le responsabilità del proprietario del sistema e del proprietario dei dati;
- (8) sostiene i rischi legati ai loro CIS e alle loro serie di dati;
- (9) risolve eventuali divergenze tra i proprietari dei dati e i proprietari dei sistemi e, in caso di disaccordo persistente, porta la questione dinanzi all'ISSB per trovare una soluzione;
- (10) assicura che i piani e le misure di sicurezza informatica siano attuati e che i rischi siano adeguatamente coperti.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.



Articolo 9

Proprietari dei sistemi

1. Il proprietario del sistema è responsabile della sicurezza informatica del CSI e riferisce al capo del servizio della Commissione.
2. In relazione alla sicurezza informatica, il proprietario del sistema:
 - a) assicura la conformità del CIS alla politica in materia di sicurezza informatica;
 - b) assicura che il CIS sia accuratamente registrato nel relativo inventario;
 - c) valuta i rischi per la sicurezza informatica e determina le esigenze in materia di sicurezza informatica per ogni CIS, in collaborazione con i proprietari dei dati e in consultazione con la direzione generale dell'Informatica;
 - d) elabora un piano di sicurezza che comprende, se del caso, precisazioni sui rischi stimati e eventuali ulteriori misure di sicurezza necessarie;
 - e) attua misure di sicurezza informatica adeguate, proporzionali ai rischi individuati, e segue le raccomandazioni approvate dall'ISSB;
 - f) individua le dipendenze in relazione ad altri CIS o servizi informatici condivisi e attua adeguate misure di sicurezza sulla base dei livelli di sicurezza proposti dai CIS o dai servizi informatici condivisi in questione;
 - g) gestisce e monitora i rischi in materia di sicurezza informatica;
 - h) riferisce periodicamente al capo del servizio della Commissione sul profilo di rischio per la sicurezza informatica dei CIS e riferisce alla direzione generale dell'Informatica in merito ai rischi connessi, alle attività di gestione dei rischi e alle misure di sicurezza adottate;
 - i) consulta il LISO dei servizi competenti della Commissione in merito agli aspetti della sicurezza informatica;
 - j) pubblica istruzioni per gli utenti sull'uso del CIS e dei dati associati nonché sulle responsabilità degli utenti relative al CIS;
 - k) chiede l'autorizzazione della direzione generale Risorse umane e sicurezza, in qualità di autorità Crypto, per qualsiasi CIS che utilizzi le tecnologie di crittografia;
 - l) consulta l'autorità di sicurezza della Commissione in anticipo in merito a qualsiasi sistema per il trattamento delle informazioni classificate dell'UE;
 - m) garantisce che copie di backup di tutte le chiavi di decriptazione siano conservate in un conto bloccato di garanzia. Il recupero dei dati crittati è effettuato solo se autorizzato in conformità del quadro definito dalla direzione generale Risorse umane e sicurezza;
 - n) rispetta le istruzioni dei controllori dei dati pertinenti in materia di protezione dei dati personali e di applicazione delle norme sulla protezione dei dati in materia di sicurezza del trattamento;
 - o) informa la direzione generale dell'Informatica delle eccezioni alla politica di sicurezza informatica della Commissione, allegando le giustificazioni pertinenti;
 - p) trasmette eventuali controversie non risolubili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione, comunica gli incidenti di sicurezza informatica alle pertinenti parti interessate in modo tempestivo, in funzione delle circostanze, a seconda della gravità dei casi di cui all'articolo 15;
 - q) per i sistemi esternalizzati, assicura che adeguati sistemi di sicurezza informatica siano inclusi nei contratti di esternalizzazione e che gli incidenti di sicurezza informatica che si verificano nei CIS esternalizzati siano segnalati ai sensi dell'articolo 15;
 - r) per i CIS che forniscono servizi informatici condivisi, garantisce che un determinato livello di sicurezza, chiaramente documentato, sia attuato e che misure di sicurezza siano attuate per i CIS in questione al fine di raggiungere il livello di sicurezza.
3. I proprietari dei sistemi possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili della sicurezza informatica dei loro CIS.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.



*Articolo 10***Proprietari dei dati**

1. Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.
2. In relazione ai set di dati, il proprietario dei dati:
 - a) garantisce che tutti i set di dati sotto la sua responsabilità siano adeguatamente classificati in conformità alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444;
 - b) definisce le esigenze di sicurezza delle informazioni e ne informa i rispettivi proprietari dei sistemi;
 - c) partecipa alla valutazione del rischio per il CIS;
 - d) trasmette eventuali controversie non risolubili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione;
 - e) comunica gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'articolo 15.
3. I proprietari dei dati possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili di quanto specificato al presente articolo.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

*Articolo 11***Responsabili della sicurezza informatica a livello locale (LISO)**

In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

- a) identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;
- b) collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;
- c) partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;
- d) mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;
- e) fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;
- f) collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;
- g) riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

*Articolo 12***Utenti**

1. In relazione alla sicurezza informatica, gli utenti:
 - a) rispettano la politica in materia di sicurezza informatica e le istruzioni impartite dal proprietario del sistema sull'uso di ciascun CIS;
 - b) comunicano gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'articolo 15.
2. L'utilizzo dei CIS della Commissione in violazione della politica in materia di sicurezza informatica o delle istruzioni impartite dal proprietario del sistema può dar luogo a procedimenti disciplinari.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.



CAPO 3

REQUISITI E OBBLIGHI DI SICUREZZA*Articolo 13***Attuazione della presente decisione**

1. L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.
2. L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.
3. L'ISSB approva le norme di attuazione, le norme e gli orientamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prima della loro adozione.

*Articolo 14***Obbligo di rispettare le disposizioni**

1. È obbligatorio rispettare le disposizioni delineate nella politica in materia di sicurezza informatica e le relative norme.
2. L'inosservanza delle disposizioni di sicurezza informatica e delle relative norme è passibile di azione disciplinare conformemente ai trattati, allo statuto dei funzionari e all'RAA, di sanzioni contrattuali e/o di azione legale nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari nazionali.
3. La direzione generale dell'Informatica è informata di eventuali eccezioni alla politica in materia di sicurezza informatica.
4. Nel caso in cui l'ISSB decida che esiste un rischio inaccettabile per un CIS della Commissione, la direzione generale dell'Informatica in collaborazione con il proprietario del sistema sottopone misure di mitigazione all'approvazione dell'ISSB. Tali misure possono tra l'altro comprendere il rafforzamento del monitoraggio e della rendicontazione, limitazioni del servizio e l'interruzione delle forniture.
5. L'ISSB impone l'attuazione di misure di mitigazione ove necessario. Può anche raccomandare al direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza di aprire un'indagine amministrativa. La direzione generale dell'Informatica riferisce all'ISSB in merito a ogni situazione in cui vengono imposte misure di attenuazione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

*Articolo 15***Trattamento degli incidenti di sicurezza informatica**

1. La direzione generale dell'Informatica è il principale responsabile della fornitura di capacità di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operativa all'interno della Commissione europea.
2. La direzione generale Risorse umane e sicurezza, in quanto soggetto che coadiuva la risposta agli incidenti di sicurezza informatica:
 - a) ha il diritto di accedere a informazioni sintetiche su ogni incidente e alla documentazione completa su richiesta;
 - b) partecipa a gruppi di gestione delle crisi a seguito di incidenti di sicurezza informatica e alle procedure di emergenza in caso di incidente informatico;



- c) è incaricata delle relazioni con i servizi di contrasto e i servizi segreti;
- d) svolge analisi forensi riguardanti la sicurezza informatica, conformemente all'articolo 11 della decisione (UE, Euratom) 2015/443;
- e) decide in merito alla necessità di avviare un'indagine formale;
- f) informa la direzione generale dell'Informatica di eventuali incidenti di sicurezza informatica che potrebbero presentare un rischio per altri CIS.
3. Tra la direzione generale dell'Informatica e la direzione generale Risorse umane e sicurezza si tengono comunicazioni periodiche per scambiare informazioni e coordinare la gestione degli incidenti di sicurezza e, in particolare, di quelli che potrebbero richiedere un'indagine formale.
4. È possibile avvalersi dei servizi di coordinamento degli incidenti della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee («CERT-UE») per coadiuvare, se del caso, la procedura di trattamento degli incidenti e condividere le conoscenze con altre istituzioni e agenzie dell'UE che potrebbero essere coinvolte.
5. I proprietari dei sistemi coinvolti in un incidente di sicurezza informatica:
- a) notificano immediatamente al capo dei servizi della Commissione, alla direzione generale dell'Informatica, alla direzione generale Risorse umane, al LISO e, se del caso, al proprietario dei dati gli incidenti gravi di sicurezza informatica, in particolare quelli riguardanti la violazione della riservatezza dei dati;
- b) cooperano e seguono le istruzioni delle autorità competenti della Commissione in materia di comunicazione degli incidenti, risposta e ripristino.
6. Gli utenti comunicano tempestivamente all'helpdesk competente tutti gli incidenti, concreti o sospetti, di sicurezza informatica.
7. I proprietari dei dati comunicano tempestivamente alla squadra di pronto intervento informatico competente tutti gli incidenti, concreti o sospetti, di sicurezza informatica.
8. La direzione generale dell'Informatica, con il sostegno degli altri soggetti coinvolti, è responsabile del trattamento di qualsiasi incidente di sicurezza informatica rilevato in relazione ai CIS della Commissione che non siano sistemi esternalizzati.
9. La direzione generale dell'Informatica informa i servizi interessati della Commissione in merito a incidenti di sicurezza informatica, i LISO pertinenti e, se del caso, il CERT-UE sulla base del principio della necessità di sapere.
10. La direzione generale dell'Informatica trasmette periodicamente all'ISSB una relazione sugli incidenti gravi di sicurezza informatica che interessano i CIS della Commissione.
11. Su richiesta, il LISO pertinente ha accesso alla documentazione relativa all'incidente di sicurezza informatica riguardante il CIS del servizio della Commissione.
12. In caso di grave incidente di sicurezza informatica, la direzione generale dell'Informatica è il punto di contatto per la gestione delle situazioni di crisi e coordina i gruppi di gestione delle crisi a seguito di incidenti di sicurezza informatica.
13. In caso di emergenza, il direttore generale della direzione generale dell'Informatica può decidere di avviare una procedura di emergenza in materia di sicurezza informatica. La direzione generale dell'Informatica elabora procedure di emergenza che devono essere approvate dall'ISSB.
14. La direzione generale dell'Informatica trasmette all'ISSB e ai capi dei servizi della Commissione interessati una relazione sull'esecuzione delle procedure di emergenza.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.



CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Trasparenza

La presente decisione è resa nota al personale della Commissione e a tutte le persone cui si applica, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Relazione con altri atti

Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati la decisione (UE, Euratom) 2015/443, la decisione (UE, Euratom) 2015/444, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la decisione (CE, CECA, Euratom) 2002/47 ⁽²⁾, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.

Articolo 18

Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione C(2006) 3602 del 16 agosto 2006 è abrogata.

Le norme di attuazione e le norme di sicurezza informatica adottate a norma dell'articolo 10 della decisione C(2006) 3602 rimangono in vigore nella misura in cui non siano in contrasto con la presente decisione, fino a quando non saranno sostituite dalle norme di attuazione e dalle norme che devono essere adottate conformemente all'articolo 13 della presente decisione. Ogni riferimento all'articolo 10 della decisione C(2006)3602 deve essere letto come un riferimento all'articolo 13 della presente decisione.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁾ Decisione (CE, CECA, Euratom) 2002/47 della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2017/47 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (2) Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in merito a un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti, per il periodo 2014-2020. I negoziati sono giunti a termine il 30 marzo 2016, data in cui è stato siglato l'accordo.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno firmare l'accordo, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è necessario applicare in via provvisoria quest'ultimo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽²⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, è approvata con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma ⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR

⁽¹⁾ La data, a decorrere dalla quale l'accordo sarà pubblicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO

tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «Liechtenstein»,

di seguito congiuntamente denominati «parti»

VISTO il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁾ («protocollo di associazione con il Liechtenstein»),

considerando quanto segue:


- (1) L'Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, mediante il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo di associazione con il Liechtenstein.
- (3) Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha un impatto diretto sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest'ultimo, e poiché le procedure stabilite nel protocollo di associazione con il Liechtenstein sono state applicate per l'adozione del regolamento (UE) n. 514/2014 che è stata notificata al Liechtenstein, le parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo di associazione con il Liechtenstein, nella misura in cui è necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen — tra cui il Liechtenstein — partecipano allo strumento a norma delle sue disposizioni, e che dovrebbero essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (5) Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna («ISF-Frontiere e visti»), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'*acquis* di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.
- (6) L'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.

⁽¹⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GUL 163 del 29.5.2014, pag. 18).



- (7) L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, prevede che le spese sostenute nel 2014 sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, in modo da facilitare la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo non è entrato in vigore prima della fine del 2014, è essenziale garantire l'ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell'autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.
- (8) Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali del Liechtenstein all'ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018, i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione del Liechtenstein all'ISF-Frontiere e visti in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1. Il Liechtenstein adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE.

Le disposizioni del TFUE e della normativa derivata di cui al primo comma sono le seguenti:

- a) articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE;
- b) articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- c) articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾;
- d) regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾;
- e) regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.


Le parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

2. Il Liechtenstein applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



*Articolo 3***Rispetto del principio di sana gestione finanziaria**

I fondi assegnati al Liechtenstein nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

*Articolo 4***Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse**

Gli agenti finanziari e le altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio del Liechtenstein non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

*Articolo 5***Esecuzione forzata**

Le decisioni della Commissione che impongano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli stati, costituiscono titolo esecutivo nel territorio del Liechtenstein.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nel Liechtenstein. La formula esecutiva di una decisione è apposta alla stessa, senza alcuna formalità che non sia la sola verifica dell'autenticità della decisione, dall'autorità nazionale che il governo del Liechtenstein designa a tal fine, ed è comunicata alla Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del Liechtenstein.


*Articolo 6***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode**

1. Il Liechtenstein:

- a) contrasta la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace nel Liechtenstein;
- b) adotta, per contrastare la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per contrastare la frode che lede i propri interessi finanziari; e
- c) coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

2. Il Liechtenstein adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

Le parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall'Unione conformemente al citato articolo.



Articolo 7

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF)

Fatti salvi i diritti derivanti dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all'ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio del Liechtenstein conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

Le autorità del Liechtenstein agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Articolo 8

Corte dei conti

A norma dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio del Liechtenstein, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti nel Liechtenstein si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo del Liechtenstein cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha almeno uguali diritti rispetto a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 9

Appalti pubblici

Il Liechtenstein applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾.

Articolo 10

Contributi finanziari

1. Per gli anni dal 2016 al 2018, il Liechtenstein provvede a versamenti annuali al bilancio dell'ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

	<i>(in EUR)</i>		
	2016	2017	2018
Liechtenstein	218 815	218 815	218 815

2. I contributi del Liechtenstein per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell'allegato.

3. Il Liechtenstein versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

⁽¹⁾ GUL I del 3.1.1994, pag. 461.



Articolo 11

Uso dei contributi finanziari

1. L'importo totale dei pagamenti annuali del 2016 e 2017 è assegnato come segue:
 - a) il 75 % alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - b) il 15 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 30 giugno 2017;
 - c) il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1° giugno 2017, il contributo totale del Liechtenstein è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo totale dei pagamenti annuali del 2018, del 2019 e del 2020 è assegnato come segue:
 - a) il 40 % alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - b) il 50 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 31 dicembre 2018;
 - c) il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3. Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell'Unione, alle azioni specifiche o allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;
 - b) articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - c) articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - d) articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.

4. Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 1 581 EUR dei contributi versati dal Liechtenstein per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte del Liechtenstein.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto del Liechtenstein. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nel Liechtenstein, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.



Articolo 13

Designazione dell'autorità responsabile

1. Il Liechtenstein notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell'autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.
2. La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 515/2014 o sulla base del medesimo.
3. La designazione dell'autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l'autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità a standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, il Liechtenstein può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che l'organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, il Liechtenstein adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tale organismo, fra l'altro mettendo fine alla designazione.

Articolo 14

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente accordo, l'esercizio finanziario di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno «N-1» al 15 ottobre dell'anno «N».

Articolo 15

Ammissibilità delle spese

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

Articolo 16

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1. Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, il Liechtenstein presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il Liechtenstein presenta alla Commissione il parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell'anno che segue l'esercizio finanziario.

I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.



*Articolo 17***Relazione sull'attuazione**

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il Liechtenstein presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

La prima relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all'entrata in vigore del presente accordo o all'inizio della sua applicazione provvisoria.

La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all'esercizio finanziario precedente a quello in cui dev'essere presentata la prima relazione annuale conformemente al secondo comma. Il Liechtenstein presenta una relazione finale sull'esecuzione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

*Articolo 18***Sistema di scambio di dati elettronici**

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra il Liechtenstein e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
2. Le parti approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2.
4. Le parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell'articolo 5, a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, fatti salvi eventuali requisiti costituzionali.

*Articolo 20***Validità e denuncia**

1. L'Unione o il Liechtenstein possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
2. Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione con il Liechtenstein, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 3, di quest'ultimo.

*Articolo 21***Lingue**

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.



Съставено в Брюксел на пети декември през две хиляди и шестнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis.
 V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce šestnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og seksten.
 Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendsechzehn.
 Kahe tuhande kuuteistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
 Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and sixteen.
 Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille seize.
 Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilasedici.
 Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā decembrī.
 Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év december havának ötödik napján.
 Magħmul fi Brussell, fil-hames jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sittax.
 Gedaan te Brussel, vijf december tweeduizend zestien.
 Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.
 Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e dezasseis.
 Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii șaisprezece.
 V Bruseli piateho decembra dvetisícšestnásť.
 V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč šestnajst.
 Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
 Som skedde i Bryssel den femte december år tjugohundrasexton.


За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

Beh Jans
U. Mitterer



За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Za Kneževinu Lihtenštajn
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā –
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Ghall-Principat tal-Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Lichtensteinu
Pelo Principado do Listenstaine
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein

J. Mouawad



ALLEGATO

FORMULA PER CALCOLARE I CONTRIBUTI FINANZIARI PER GLI ANNI 2019 E 2020 E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo finanziario del Liechtenstein all'ISF-Frontiere e visti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 è calcolato come segue per gli anni 2019 e 2020.

Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) del Liechtenstein disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l'ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d'impegno annuale per l'ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l'importo totale a carico del Liechtenstein nell'intero periodo di attuazione dell'ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono sottratti i pagamenti annuali effettivamente eseguiti dal Liechtenstein in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Una metà di tale importo è versata nel 2019 e l'altra metà nel 2020.

Il contributo finanziario è versato in euro.

Il Liechtenstein versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

17CE0572



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/48 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	269,9
	MA	115,2
	SN	204,0
	TR	108,2
	ZZ	174,3
0707 00 05	MA	86,1
	TR	220,1
	ZZ	153,1
0709 91 00	EG	144,1
	ZZ	144,1
0709 93 10	MA	236,8
	TR	226,9
	ZZ	231,9
0805 10 20	EG	46,2
	IL	126,4
	MA	54,3
	TR	71,9
	ZZ	74,7
0805 20 10	IL	166,4
	MA	73,6
	ZZ	120,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	97,9
	IL	151,6
	JM	125,6
	TR	96,5
	ZZ	117,9
0805 50 10	TR	70,9
	ZZ	70,9
0808 10 80	CN	144,5
	US	72,4
	ZZ	108,5
0808 30 90	CL	307,7
	CN	99,5
	TR	133,1
	ZZ	180,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/49 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4308 a 450 000 tonnellate].
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4308, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4308 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'8,332851 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.

2. La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingente in corso.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 81).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

17CE0574



DECISIONE (PESC) 2017/50 DEL CONSIGLIO

dell'11 gennaio 2017

che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC⁽¹⁾ relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali). La missione è stata dotata di un mandato e di un importo di riferimento finanziario fino al 14 gennaio 2017.
- (2) A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di adattare e prolungare di due anni il mandato dell'EUCAP Sahel Mali. Dovrebbe essere previsto un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 gennaio 2017 al 14 gennaio 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/219/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo e compiti

1. Obiettivo dell'EUCAP Sahel Mali è consentire alle autorità maliane di ripristinare e mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e ristabilire e mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso un'efficace ristrutturazione della sua amministrazione.
2. Al fine di sostenere la dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, oltre che l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali firmato il 15 maggio e il 20 giugno 2015, e in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la MINUSMA, l'EUCAP Sahel Mali assiste e consiglia le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo governo, nella prospettiva di:
 - a) migliorare la loro efficacia operativa;
 - b) ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche;
 - c) rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni; e
 - d) agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del paese.

⁽¹⁾ Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21).



3. Nell'ambito delle sue attività l'EUCAP Sahel Mali contribuisce a migliorare l'interoperabilità e il coordinamento tra le forze di sicurezza interna dei paesi del G5 del Sahel e le FSI.
4. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EUCAP Sahel Mali opera secondo le linee operative strategiche definite nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 17 marzo 2014 e sviluppate nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio.»;
- 2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 aprile 2014 al 14 gennaio 2015 è pari a 5 500 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016 è pari a 11 400 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 19 775 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2017 e il 14 gennaio 2018 è pari a 29 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;
- 3) l'articolo 17 è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
- «1 bis. L'AR è autorizzato a comunicare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) le informazioni e i documenti classificati UE prodotti ai fini dell'EUCAP Sahel Mali fino al livello di classificazione stabilito dal Consiglio in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e Frontex.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. L'AR può delegare tali autorizzazioni e la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo a funzionari del SEAE, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione conformemente all'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.»;
- 4) all'articolo 18, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Essa si applica fino al 14 gennaio 2019.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

17CE0575



DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA**del 16 novembre 2016****relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]**

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1º giugno 2002.
- (2) L'allegato 10 dell'accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.
- (3) A norma dell'articolo 6 dell'allegato 10 dell'accordo, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione, esaminando periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato suddetto. Il gruppo di lavoro formula in particolare proposte che presenta al comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato suddetto. Ha pertanto proposto al comitato di modificare l'allegato in questione al fine di includere gli agrumi nel campo di applicazione, in seguito al riconoscimento delle norme fitosanitarie per questo tipo di prodotto. Inoltre, l'allegato 10 dovrebbe riflettere l'adozione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare l'allegato 10,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 dell'allegato 10 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell'Unione in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per il Comitato misto per l'agricoltura

La presidente e capo della delegazione dell'Unione europea

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il capo della delegazione svizzera

Krisztina BENDE

Il segretario del Comitato

Ioannis VIRVILIS

17CE0576



**DECISIONE N. 5/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 22 dicembre 2016**

che dà scarico al Direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) dell'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 [2017/52]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto il secondo comma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2011 e 2012 sono costituite dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari ad un importo di 17 850 484,11 EUR per il 2011 e 15 856 427,31 EUR per il 2012.
- (2) Sulla base degli stati finanziari e delle relazioni di revisione legale del Centro per lo sviluppo delle imprese per il 2011 e il 2012, l'esecuzione globale del bilancio del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2011 e 2012 consente di concedere il discarico a quest'ultimo per l'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, sulla base delle relazioni dei revisori per gli esercizi 2011 e 2012, dei bilanci finanziari e dei conti delle entrate e delle spese per lo stesso periodo, concede il discarico al Direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2011 e 2012.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

P. JAVORČÍK

⁽¹⁾ GUL 70 del 9.3.2006, pag. 52.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/53 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il butan-1-olo, l'esan-1-olo, l'ottan-1-olo, il nonan-1-olo, il dodecan-1-olo, l'eptan-1-olo, il decan-1-olo, il pentan-1-olo, l'etanolo, l'acetaldeide, il propanale, il butanale, il pentanale, l'esanale, l'ottanale, il decanale, il dodecanale, il nonanale, l'eptanale, l'undecanale, l'1,1-dietossietano, l'acido formico, l'acido acetico, l'acido propionico, l'acido valerico, l'acido esanoico, l'acido ottanoico, l'acido decanoico, l'acido dodecanoico, l'acido oleico, l'acido esadecanoico, l'acido tetradecanoico, l'acido eptanoico, l'acido nonanoico, l'acetato di etile, il propilacetato, l'acetato di butile, l'acetato di esile, l'acetato di ottile, l'acetato di nonile, l'acetato di decile, l'acetato di dodecile, l'acetato di eptile, l'acetato di metile, il butirrato di metile, il butirrato di butile, il butirrato di pentile, il butirrato di esile, il butirrato di ottile, il decanoato di etile, l'esanoato di etile, l'esanoato di propile, l'esanoato di pentile, l'esanoato di esile, l'esanoato di metile, il formiato di etile, il laurato di etile, il tetradecanoato di etile, il nonanoato di etile, l'ottanoato di etile, il propionato di etile, il propionato di metile, il valerato di etile, il valerato di butile, l'es-3-enoato di etile, l'esadecanoato di etile, il trans-2-butenato di etile, l'undecanoato di etile, l'isovalerato di butile, l'isobutirrato di esile, il 2-metilbutirrato di metile, il 2-metilbutirrato di esile, il citrato di trietile,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).



l'isovalerato di esile e il 2-metilvalerato di metile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 12 marzo 2013 ⁽¹⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione


Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

⁽¹⁾ EFSA Journal (2013); 11(4): 3169.



2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02004	—	Butan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Butan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Formula chimica: C₄H₁₀O Numero CAS: 71-36-3 FLAVIS 02.004</p> <p>Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02005	—	Esan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Esan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96,5 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{14}O$</p> <p>Numero CAS: 111-27-3</p> <p>FLAVIS 02.005</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02006	—	Ottan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Ottan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 111-87-5</p> <p>FLAVIS 02.006</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'ottan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02007	—	Nonan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Nonan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Nonan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₂₀O</p> <p>Numero CAS: 143-08-8</p> <p>FLAVIS 02.007</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del nonan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02008	—	Dodecan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Dodecan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₆O</p> <p>Numero CAS: 112-53-8</p> <p>FLAVIS 02.008</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del dodecan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02021	—	Eptan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Eptan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Eptan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₆O</p> <p>Numero CAS: 111-70-6</p> <p>FLAVIS 02.021</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'eptan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02024	—	Decan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Decan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Decan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 112-30-1</p> <p>FLAVIS 02.024</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del decan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02040	—	Pentan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo Pentan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 71-41-0</p> <p>FLAVIS 02.040</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del pentan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02078	—	Etanolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Etanolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Etanolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica o fermentazione enzimatica.</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆O</p> <p>Numero CAS: 64-17-5</p> <p>FLAVIS 02.078</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione dell'etanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05001	—	Acetaldeide	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acetaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acetaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₄O</p> <p>Numero CAS: 75-07-0</p> <p>FLAVIS 05.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05002	—	Propanale	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Propanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Propanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O</p> <p>Numero CAS: 123-38-6</p> <p>FLAVIS 05.002</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05003	—	Butanale	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Butanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Butanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 123-72-8</p> <p>FLAVIS 05.003</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del butanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05005	—	Pentanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Pentanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Pentanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 110-62-3</p> <p>FLAVIS 05.005</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione del pentanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05008	—	Esanale	<p>Composizione dell'additivo Esanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 66-25-1</p> <p>FLAVIS 05.008</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05009	—	Ottanale	<p>Composizione dell'additivo Ottanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Ottanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O</p> <p>Numero CAS: 124-13-0</p> <p>FLAVIS 05.009</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'ottanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05010	—	Decanale	<p>Composizione dell'additivo Decanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Decanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O</p> <p>Numero CAS: 112-31-2</p> <p>FLAVIS 05.010</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del decanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05011	—	Dodecanale	<p>Composizione dell'additivo Dodecanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C₁₂H₂₄O Numero CAS: 112-54-9 FLAVIS 05.011</p> <p>Metodo di analisi (1) Per la determinazione del dodecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05025	—	Nonanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Nonanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Nonanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 124-19-6</p> <p>FLAVIS 05.025</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione del nonanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05031	—	Eptanale	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Eptanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Eptanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O</p> <p>Numero CAS: 111-71-7</p> <p>FLAVIS 05.031</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'eptanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05034	—	Undecanale	<p>Composizione dell'additivo Undecanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Undecanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 112-44-7</p> <p>FLAVIS 05.034</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'undecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b06001	—	1,1-dietossietano	<p>Composizione dell'additivo 1,1-dietossietano</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 1,1-dietossietano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 105-57-7</p> <p>FLAVIS 06.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1,1-dietossietano nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08001	—	Acido formico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido formico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido formico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: CH₂O₂</p> <p>Numero CAS: 64-18-6</p> <p>FLAVIS 08.001</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido formico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08002	—	Acido acetico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido acetico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido acetico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₄O₂</p> <p>Numero CAS: 64-19-7</p> <p>FLAVIS 08.002</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido acetico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1k280	—	Acido propionico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido propionico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido propionico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante.</p> <p>Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 79-09-4</p> <p>FLAVIS 08.003</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acido propionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	
2b08007	—	Acido valerico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido valerico <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido valerico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 109-52-4 FLAVIS 08.007 <i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acido valerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08009	—	Acido esanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido esanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido esanoico</p> <p>Prodotto mediante modificazione chimica di grassi estratti</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 142-62-1</p> <p>FLAVIS 08.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido esanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08010	—	Acido ottanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido ottanoico <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido ottanoico Prodotto mediante fermentazione seguita da distillazione frazionata. Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 124-07-2 FLAVIS 08.010 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione dell'acido ottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08011	—	Acido decanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido decanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido decanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 334-48-5</p> <p>FLAVIS 08.011</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acido decanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08012	—	Acido dodecanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido dodecanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido dodecanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 143-07-7</p> <p>FLAVIS 08.012</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acido dodecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08013	—	Acido oleico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido oleico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido oleico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: $C_{18}H_{34}O_2$</p> <p>Numero CAS: 112-80-1</p> <p>FLAVIS 08.013</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'acido oleico nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08014	—	Acido esadecanoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido esadecanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido esadecanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 %</p> <p>Formula chimica: C₁₆H₃₂O₂</p> <p>Numero CAS: 57-10-3</p> <p>FLAVIS 08.014</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido esadecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08016	—	Acido tetradecanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido tetradecanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido tetradecanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 94 %</p> <p>Formula chimica: C₁₄H₂₈O₂</p> <p>Numero CAS: 544-63-8</p> <p>FLAVIS 08.016</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acido tetradecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08028	—	Acido eptanoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido eptanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido eptanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 111-14-8</p> <p>FLAVIS 08.028</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido eptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08029	—	Acido nonanoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido nonanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido nonanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 112-05-0</p> <p>FLAVIS 08.029</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido nonanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09001	—	Acetato di etile	<p>Composizione dell'additivo Acetato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 141-78-6</p> <p>FLAVIS 09.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09002	—	Propilacetato	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Propilacetato</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Propilacetato</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 109-60-4</p> <p>FLAVIS 09.002</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del propilacetato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09004	—	Acetato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 123-86-4</p> <p>FLAVIS 09.004</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acetato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09006	—	Acetato di esile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acetato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acetato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 142-92-7</p> <p>FLAVIS 09.006</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09007	—	Acetato di ottile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di ottile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di ottile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 112-14-1</p> <p>FLAVIS 09.007</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acetato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09008	—	Acetato di nonile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di nonile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di nonile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂ Numero CAS: 143-13-5 FLAVIS 09.008 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acetato di nonile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09009	—	Acetato di decile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di decile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di decile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 112-17-4</p> <p>FLAVIS 09.009</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'acetato di decile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09010	—	Acetato di dodecile	<p>Composizione dell'additivo Acetato di dodecile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di dodecile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{14}H_{28}O_2$</p> <p>Numero CAS: 112-66-3</p> <p>FLAVIS 09.010</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di dodecile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09022	—	Acetato di epitle	<p>Composizione dell'additivo Acetato di epitle</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di epitle</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97,5 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 112-06-1</p> <p>FLAVIS 09.022</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di epitle nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09023	—	Acetato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 79-20-9</p> <p>FLAVIS 09.023</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acetato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09038	—	Butirrato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 623-42-7</p> <p>FLAVIS 09.038</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione del butirrato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09042	—	Butirrato di butile	<p>Composizione dell'additivo Butirrato di butile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 109-21-7</p> <p>FLAVIS 09.042</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09044	—	Butirrato di pentile	<p>Composizione dell'additivo Butirrato di pentile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di pentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 540-18-1</p> <p>FLAVIS 09.044</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09045	—	Butirrato di esile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Butirrato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Butirrato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{20}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2639-63-6</p> <p>FLAVIS 09.045</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09046	—	Butirrato di otile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Butirrato di otile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Butirrato di otile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 110-39-4</p> <p>FLAVIS 09.046</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di otile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09059	—	Decanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Decanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Decanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 110-38-3</p> <p>FLAVIS 09.059</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del decanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09060	—	Esanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 123-66-0</p> <p>FLAVIS 09.060</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09061	—	Esanoato di propile	<p>Composizione dell'additivo Esanoato di propile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Esanoato di propile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 626-77-7</p> <p>FLAVIS 09.061</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di propile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09065	—	Esanoato di pentile	<p>Composizione dell'additivo Esanoato di pentile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di pentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 540-07-8</p> <p>FLAVIS 09.065</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09066	—	Esanoato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{24}O_2$</p> <p>Numero CAS: 6378-65-0</p> <p>FLAVIS 09.066</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09069	—	Esanoato di metile	<p>Composizione dell'additivo Esanoato di metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 106-70-7</p> <p>FLAVIS 09.069</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09072	—	Formiato di etile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Formiato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formiato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 109-94-4</p> <p>FLAVIS 09.072</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del formiato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09099	—	Laurato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Laurato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Laurato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₄H₂₈O₂</p> <p>Numero CAS: 106-33-2</p> <p>FLAVIS 09.099</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione del laurato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09104	—	Tetradecanoato di etile	<p>Composizione dell'additivo Tetradecanoato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Tetradecanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₆H₃₂O₂</p> <p>Numero CAS: 124-06-1</p> <p>FLAVIS 09.104</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del tetradecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09107	—	Nonanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 123-29-5</p> <p>FLAVIS 09.107</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del nonanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09111	—	Ottanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 106-32-1</p> <p>FLAVIS 09.111</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'ottanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09121	—	Propionato di etile	<p>Composizione dell'additivo Propionato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_3H_7O_2$</p> <p>Numero CAS: 105-37-3</p> <p>FLAVIS 09.121</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del propionato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09134	—	Propionato di metile	<p>Composizione dell'additivo Propionato di metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 554-12-1</p> <p>FLAVIS 09.134</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09147	—	Valerato di etile	<p>Composizione dell'additivo Valerato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Valerato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 539-82-2</p> <p>FLAVIS 09.147</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del valerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09148	—	Valerato di butile	<p>Composizione dell'additivo Valerato di butile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Valerato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 591-68-4</p> <p>FLAVIS 09.148</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del valerato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09191	—	Es-3-enoato di etile	<p>Composizione dell'additivo Es-3-enoato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Es-3-enoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2396-83-0</p> <p>FLAVIS 09.191</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione dell'es-3-enoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
					—		<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09193	—	Esadecanoato di etile	<p>Composizione dell'additivo Esadecanoato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esadecanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_{18}H_{36}O_2$</p> <p>Numero CAS: 628-97-7</p> <p>FLAVIS 09.193</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esadecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09248	—	Trans-2-butenato di etile	<p>Composizione dell'additivo Trans-2-butenato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Trans-2-butenato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}O_2$</p> <p>Numero CAS: 623-70-1</p> <p>FLAVIS 09.248</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del trans-2-butenato di etile nell'additivo e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
	—		<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09274	—	Undecanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Undecanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Undecanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₂₆O₂</p> <p>Numero CAS: 627-90-7</p> <p>FLAVIS 09.274</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'undecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09449	—	Isovalerato di butile	<p>Composizione dell'additivo Isovalerato di butile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isovalerato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 109-19-3</p> <p>FLAVIS 09.449</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isovalerato di butile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09478	—	Isobutirrato di esile	<p>Composizione dell'additivo Isobutirrato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isobutirrato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{20}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2349-07-7</p> <p>FLAVIS 09.478</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isobutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09483	—	2-metilbutirato di metile	<p>Composizione dell'additivo 2-metilbutirato di metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 868-57-5</p> <p>FLAVIS 09.483</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilbutirato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
	—				—		<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09507	—	2-metilbutirato di esile	<p>Composizione dell'additivo 2-metilbutirato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-metilbutirato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{22}O_2$</p> <p>Numero CAS: 10032-15-2</p> <p>FLAVIS 09.507</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilbutirato di esile nell'additivo e nelle premiscelate di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09512	—	Cittrato di trietile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Cittrato di trietile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cittrato di trietile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₀O₇</p> <p>Numero CAS: 77-93-0</p> <p>FLAVIS 09.512</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del cittrato di trietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09529	—	Isovalerato di esile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Isovalerato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isovalerato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{22}O_2$</p> <p>Numero CAS: 10032-13-0</p> <p>FLAVIS 09.529</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione dell'isovalerato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
					—		<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09549	—	2-metilvalerato di metile	<p>Composizione dell'additivo 2-metilvalerato di metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilvalerato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2177-77-7</p> <p>FLAVIS 09.549</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilvalerato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/euri/food-additives/evaluation-report>.

17CE0578



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanololo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentanololo, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilnonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUI 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.



- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettrici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02001	—	2-metilpropan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo 2-metilpropan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilpropan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 78-83-1</p> <p>FLAVIS 02.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02003	—	Isopentano- nolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isopentano- nolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isopentano- nolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 123-51-3</p> <p>FLAVIS 02.003</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'isopentano- nolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscelate di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02026	—	3,7-dimetilottan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo 3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 106-21-8</p> <p>FLAVIS 02.026</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione del 3,7-dimetilottan-1-olo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02082	—	2-etilesan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo 2-etilesan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-etilesan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 104-76-7</p> <p>FLAVIS 02.082</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del 2-etilesan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05004	—	2-metilpropanale	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>2-metilpropanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-metilpropanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O</p> <p>Numero CAS: 78-84-2</p> <p>FLAVIS 05.004</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05006	—	3-metilbutanale	<p>Composizione dell'additivo 3-metilbutanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 3-metilbutanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 590-86-3</p> <p>FLAVIS 05.006</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del 3-metilbutanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05049	—	2-metilbutirraldeide	<p>Composizione dell'additivo 2-metilbutirraldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirraldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 96-17-3</p> <p>FLAVIS 05.049</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della 2-metilbutirraldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08008	—	Acido 3-metilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 3-metilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 3-metilbutirrico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_5H_{10}O_2$</p> <p>Numero CAS: 503-74-2</p> <p>FLAVIS 08.008</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acido 3-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08031	—	Acido 2-metilvalerico	<p>Composizione dell'additivo Acido 2-metilvalerico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metilvalerico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 97-61-0</p> <p>FLAVIS 08.031</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-metilvalerico nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08045	—	Acido 2-etilbutirrico	<p>Composizione dell'additivo Acido 2-etilbutirrico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-etilbutirrico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 88-09-5</p> <p>FLAVIS 08.045</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-etilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08046	—	Acido 2-metilbutirrico	<p>Composizione dell'additivo Acido 2-metilbutirrico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metilbutirrico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_5H_{10}O_2$</p> <p>Numero CAS: 116-53-0</p> <p>FLAVIS 08.046</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08047	—	Acido 2-metileptanoico	<p>Composizione dell'additivo Acido 2-metileptanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metileptanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 1188-02-9</p> <p>FLAVIS 08.047</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-metileptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08062	—	Acido 4-metilnonanoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 45019-28-1</p> <p>FLAVIS 08.062</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido 4-metilnonanoico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08063	—	Acido 4-metilottanoico	<p>Composizione dell'additivo Acido 4-metilottanoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 4-metilottanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 54947-74-9</p> <p>FLAVIS 08.063</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido 4-metilottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09005	—	Acetato di isobutile	<p>Composizione dell'additivo Acetato di isobutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di isobutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 110-19-0</p> <p>FLAVIS 09.005</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09043	—	Butirrato di isobutile	<p>Composizione dell'additivo Butirrato di isobutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di isobutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 539-90-2</p> <p>FLAVIS 09.043</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09070	—	Esanoato di 3-metilbutile	<p>Composizione dell'additivo Esanoato di 3-metilbutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{22}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2198-61-0</p> <p>FLAVIS 09.070</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione dell'esanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
					—		<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09103	—	Dodecanoato di 3-metilbutile	<p>Composizione dell'additivo Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₇H₃₄O₂</p> <p>Numero CAS: 6309-51-9</p> <p>FLAVIS 09.103</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del dodecanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscelate di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscelate, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09120	—	Ottanoato di 3-metilbutile	<p>Composizione dell'additivo Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{13}H_{26}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2035-99-6</p> <p>FLAVIS 09.120</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'ottanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09136	—	Propionato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Propionato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propionato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 105-68-0</p> <p>FLAVIS 09.136</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del propionato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09162	—	Formiato di 3-metilbutile	<p>Composizione dell'additivo Formiato di 3-metilbutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 110-45-2</p> <p>FLAVIS 09.162</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del formiato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09211	—	Tributirato di glicerile	<p>Composizione dell'additivo Tributirato di glicerile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Tributirato di glicerile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_{15}H_{26}O_6$</p> <p>Numero CAS: 60-01-5</p> <p>FLAVIS 09.211</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del tributirato di glicerile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09417	—	Isobutirrato di isobutile	<p>Composizione dell'additivo Isobutirrato di isobutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di isobutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 97-85-8</p> <p>FLAVIS 09.417</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09419	—	Isobutirrato di isopentile	<p>Composizione dell'additivo Isobutirrato di isopentile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di isopentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 2050-01-3</p> <p>FLAVIS 09.419</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09472	—	Isovalerato di isobutile	<p>Composizione dell'additivo Isovalerato di isobutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di isobutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 589-59-3</p> <p>FLAVIS 09.472</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09530	—	2-metilbutirato di isopentile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>2-metilbutirato di isopentile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-metilbutirato di isopentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{20}O_2$</p> <p>Numero CAS: 27625-35-0</p> <p>FLAVIS 09.530</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbutirato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09531	—	Isovalerato di 2-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 2445-77-4</p> <p>FLAVIS 09.531</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'isovalerato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09659	—	Butirrato di 2-metilbutile	<p>Composizione dell'additivo Butirrato di 2-metilbutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di 2-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 51115-64-1</p> <p>FLAVIS 09.659</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eum/feed-additives/evaluation-reports>

17CE0579



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/55 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile usate nell'acqua di abbeverata. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(11): 4268.



- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b02022	—	Ottan-2-olo	<p>Composizione dell'additivo Ottan-2-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-2-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>C₈H₁₈O</p> <p>N. CAS: 123-96-6</p> <p>N. Flavis: 02.022</p> <p>Metodi d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza ottan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02079	—	Isopropanolo	Composizione dell'additivo Isopropanolo Caratterizzazione della sostanza attiva Isopropanolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,7 %	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
					—	—	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02088	—	Pentan-2-olo	<p>Formula chimica: C₅H₁₀ N. CAS: 67-63-0 N. Flavis: 02.079 <i>Metodo d'analisi</i> (1) Per la determinazione della sostanza isopropanolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>Composizione dell'additivo Pentan-2-olo Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97,9 % Formula chimica: C₅H₁₀</p>				<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02098	—	Ottan-3-olo	Composizione dell'additivo Ottan-3-olo	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Ottan-3-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>N. CAS: 589-98-0</p> <p>N. Flavis: 02.098</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza ottan-3-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b07002	—	Eptan-2-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Eptan-2-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Eptan-2-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O</p> <p>N. CAS: 110-43-0</p> <p>N. Flavis: 07.002</p> <p><i>Metodo d'analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza eptan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b07054	—	Pentan-2-one	Composizione dell'additivo Pentan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Pentan-2-one	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e gal-line ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
							1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_3H_{10}O$</p> <p>N. CAS: 107-87-9</p> <p>N. Flavis: 07.054</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza pentan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie. 	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2507099	—	6-metil- epta-3,5- dien-2-one	<p>Composizione dell'additivo 6-metil- epta-3,5-dien-2- one</p> <p>Caratterizzazione della so- stanza attiva</p> <p>6-metil- epta-3,5-dien-2- one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₂O</p> <p>N. CAS: 1604-28-0</p> <p>N. Flavis: 07.099</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione di 6- metil- epta-3,5-dien-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spetro- metria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le spe- cie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 0,3 mg/kg, per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b07113	—	Nonan- 3- one	Composizione dell'additivo Nonan- 3- one Caratterizzazione della sostanza attiva Nonan- 3- one Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
	—				—	—	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: suini e pollame 0,3 mg/kg, per i pesci: 0,05 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Purezza: min. 95,9 % Formula chimica: $C_9H_{18}O$ N. CAS: 925-78-0 N. Flavis: 07.113 <i>Metodo d'analisi</i> (1) Per la determinazione della sostanza nonan-3-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,05 mg/kg per i pesci; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,05 mg/kg per i pesci; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b07150	—	Decan-2-one	<p>Composizione dell'additivo Decan-2-one</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Decan-2-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O</p> <p>N. CAS: 693-54-9</p> <p>N. Flavis: 07.150</p> <p>Metodo d'analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza decan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 0,3 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09105	—	Tetradecanoato di isopropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Tetradecanoato di isopropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tetradecanoato di isopropile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₇H₃₄O₂</p> <p>N. CAS: 110-27-0</p> <p>N. Flavis: 09.105</p> <p><i>Metodo d'analisi (*)</i> Per la determinazione della sostanza tetradecanoato di isopropile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.

17CE0580



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/56 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido lattico, l'acido 4-ossovalerico, l'acido succinico, l'acido fumarico, l'acetoacetato di etile, il lattato di etile, il lattato di butile, il 4-ossovalerato di etile, il succinato di dietile, il malonato di dietile, il butil-o-butirrillattato, il lattato di es-3-enile, il lattato di esile, il butirro-1,4-lattone, il decano-1,5-lattone, l'undecano-1,5-lattone, il pentano-1,4-lattone, il nonano-1,5-lattone, l'ottano-1,5-lattone, l'eptano-1,4-lattone e l'esano-1,4-lattone («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928.



- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b08004	—	Acido lattico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido lattico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido lattico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₃</p> <p>Numero CAS: 598-82-3 e 50-21-5 per l'acido DL-lattico,</p> <p>79-33-4 per l'acido L-lattico</p> <p>N. Flavis: 08.004</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido lattico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	---------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08023	—	Acido 4-ossosovalerico	Composizione dell'additivo Acido 4-ossosovalerico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 4-ossosovalerico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C ₅ H ₈ O ₃ Numero CAS: 123-76-2 N. Flavis: 08.023 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido 4-ossosovalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	—	—	6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
			1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08024	—	Acido succinico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido succinico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido succinico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₆O₄</p> <p>Numero CAS: 110-15-6</p> <p>N. Flavis: 08.024</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acido succinico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08025	—	Acido fumarico	Composizione dell'additivo Acido fumarico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido fumarico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,5 % Formula chimica: C ₄ H ₄ O ₄ Numero CAS: 110-17-8 N. Flavis: 08.025 Metodo di analisi (!) Per la determinazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	—	—	6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
							1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09402	—	Acetoacetato di etile	<p>Composizione dell'additivo Acetoacetato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Acetoacetato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97,5 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}O_3$</p> <p>Numero CAS: 141-97-9</p> <p>N. Flavis: 09.402</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetoacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09433	—	Lattato di etile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Lattato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Lattato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_5H_{10}O_3$</p> <p>Numero CAS: 97-64-3</p> <p>N. Flavis: 09.433</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del lattato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09434	—	Lattato di butile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Lattato di butile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Lattato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{14}O_3$</p> <p>Numero CAS: 138-22-7</p> <p>N. Flavis: 09.434</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del lattato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09435	—	4-Ossovalerato di etile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>4-Ossovalerato di etile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>4-Ossovalerato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₂O₃</p> <p>Numero CAS: 539-88-8</p> <p>N. Flavis: 09.435</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 4-ossovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09444	—	Succinato di dietile	<p>Composizione dell'additivo Succinato di dietile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Succinato di dietile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{14}O_4$</p> <p>Numero CAS: 123-25-1</p> <p>N. Flavis: 09.444</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del succinato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntasi sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09490	—	Malonato di dietile	<p>Composizione dell'additivo Malonato di dietile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Malonato di dietile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{12}O_4$</p> <p>Numero CAS: 105-53-3</p> <p>N. Flavis: 09.490</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del malonato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09491	—	Butil-o-butirrillattato	<p>Composizione dell'additivo Butil-o-butirrillattato</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butil-o-butirrillattato</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{20}O_4$</p> <p>Numero CAS: 7492-70-8</p> <p>N. Flavis: 09.491</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del butil-o-butirrillattato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09545	—	Lattato di es-3-enile	<p>Composizione dell'additivo Lattato di es-3-enile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Lattato di es-3-enile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{16}O_3$</p> <p>Numero CAS: 61931-81-5</p> <p>N. Flavis: 09.545</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del lattato di es-3-enile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09580	—	Lattato di esile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Lattato di esile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Lattato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₃</p> <p>Numero CAS: 20279-51-0</p> <p>N. Flavis: 09.580</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del lattato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10006	—	Butirro-1,4-lattone	<p>Composizione dell'additivo Butirro-1,4-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Butirro-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 96-48-0</p> <p>N. Flavis: 10.006</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del butirro-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10007	—	Decano-1,5-lattone	<p>Composizione dell'additivo Decano-1,5-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Decano-1,5-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 705-86-2</p> <p>N. Flavis: 10.007</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del decano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10011	—	Undecano-1,5-lattone	<p>Composizione dell'additivo Undecano-1,5-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Undecano-1,5-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{20}O_2$</p> <p>Numero CAS: 710-04-3</p> <p>N. Flavis: 10.011</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'undecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10013	—	Pentano-1,4-lattone	<p>Composizione dell'additivo Pentano-1,4-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Pentano-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 108-29-2</p> <p>N. Flavis: 10.013</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del pentano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10014	—	Nonano-1,5-lattone	<p>Composizione dell'additivo Nonano-1,5-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Nonano-1,5-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{16}O_2$</p> <p>Numero CAS: 3301-94-8</p> <p>N. Flavis: 10.014</p> <p>Metodo di analisi (1) Per la determinazione del nonano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10015	—	Ottano-1,5-lattone	<p>Composizione dell'additivo Ottano-1,5-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Ottano-1,5-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 698-76-0</p> <p>N. Flavis: 10.015</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'ottano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10020	—	Eptano-1,4-lattone	<p>Composizione dell'additivo Eptano-1,4-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Eptano-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_{12}O_2$</p> <p>Numero CAS: 105-21-5</p> <p>N. Flavis: 10.020</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'eptano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b10021	—	Esano-1,4-lattone	<p>Composizione dell'additivo Esano-1,4-lattone</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Esano-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}O_2$</p> <p>Numero CAS: 695-06-7</p> <p>N. Flavis: 10.021</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.

17CE0581



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/57 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte per i mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. Poiché l'impiego dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'acqua da abbeveraggio è difficile da controllare se queste sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati con l'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta degli additivi. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscelate, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che l'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che la 3,4-diidrocumarina è sensibilizzante della pelle e nociva se ingerita. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GI L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622 e EFSA Journal 2012;10(11):2967.



- (7) La valutazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti.


2b03001	—	1,8-cineolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>1,8-cineolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>1,8-cineolo</p> <p>Ottenuta per distillazione da <i>Eucalyptus globulus</i></p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 470-82-6</p> <p>N. Flavis: 03.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1,8-cineolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b13009	—	3,4-diidrocumarina	<p>Composizione dell'additivo 3,4-diidrocumarina</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 3,4-diidrocumarina</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_8O_2$</p> <p>Numero CAS: 119-84-6</p> <p>N. Flavis: 13.009</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della 3,4-diidrocumarina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b13037	—	2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltraidropirano	<p>Composizione dell'additivo 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltraidropirano</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltraidropirano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 16409-43-1</p> <p>N. Flavis: 13.037</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltraidropirano nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 0,5 mg/kg, e per altre specie e categorie: 0,3 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. — 0,5 mg/kg per suini e pollame; — 0,3 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,5 mg/kg per suini e pollame; — 0,3 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

17CE0582



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/58 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere 13 novembre 2012 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze nerolidolo e 2-(4-metilfenil)propan-2-olo nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Per quanto riguarda le sostanze alfaterpineolo, terpineolo e acetato di linalile, il rapporto esatto da osservare per aggiungerle a mangimi e acqua non è disponibile. Tuttavia tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscelate, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.
- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUI 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(11): 2966.



- (7) La valutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti


2b02014	—	Alfaterpineolo	<p>Composizione dell'additivo Alfaterpineolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Alfaterpineolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>N. CAS: 98-55-5</p> <p>N. Flavis: 02,014</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza alfaterpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	----------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02018	—	Nerolidolo	<p>Composizione dell'additivo Nerolidolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Nerolidolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₅H₂₆O</p> <p>N. CAS: 7212-44-4</p> <p>N. Flavis: 02,018</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza nerolidolo negli additivi per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02042	—	2-(4-metilfenil)propan-2-olo	<p>Composizione dell'additivo 2-(4-metilfenil)propan-2-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-(4-metilfenil)propan-2-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02230	—	terpineolo	<p>Formola chimica: C₁₀H₁₄O</p> <p>N. CAS 1197-01-9</p> <p>N. Flavis: 02.042</p> <p>Metodo d'analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza 2-(4-metilfenil)propan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—		Composizione dell'additivo terpineolo		—	—	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09013	—	acetato di linalile	<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>terpineolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 91 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>N. CAS: 8000-41-7</p> <p>N. Flavis: 02.230</p> <p><i>Metodo d'analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza terpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—						<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>acetato di linalile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₀O₂</p> <p>N. CAS: 115-95-7</p> <p>N. Flavis: 09.013</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza acetato di linalile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, parato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/feed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/59 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 7 marzo 2012 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella negli alimenti. Essa ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. Dato che l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio è difficilmente controllabile quando sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Visto che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e visto il riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal (2012);10(3):2625.



- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici, gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b06006	—	1,1-dimetossi-2-feniletano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 1,1-dimetossi-2-feniletano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 1,1-dimetossi-2-feniletano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 101-48-4</p> <p>N. Flavis: 06.006</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per l'identificazione dell'1,1-dimetossi-2-feniletano nell'additivo per mangimi e nelle premisce aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027
---------	---	----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09083	—	Formiato di fenetile	Composizione dell'additivo Formiato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C ₉ H ₁₀ O ₂ Numero CAS: 104-62-1 N. Flavis: 09.083	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2017
							1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09262	—	Ottanoato di fenetile	<p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per l'identificazione del formiato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Ottanoato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di fenetile</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{16}H_{24}O_2$</p> <p>Numero CAS: 5457-70-5</p> <p>N. Flavis: 09.262</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione dell'ottanoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09427	—	Isobutirrato di fenetile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Isobutirrato di fenetile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isobutirrato di fenetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 103-48-0</p> <p>N. Flavis: 09.427</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isobutirrato di fenetile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09538	—	Etilbutirrato di fenetile	<p>Composizione dell'additivo Etilbutirrato di fenetile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Etilbutirrato di fenetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 24817-51-4</p> <p>N. Flavis: 09.538</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'etilbutirrato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle miscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTI).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suimi e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per i suimi e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p>								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09774	—	Benzoato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₅H₁₄O₂ Numero CAS: 94-47-3 N. Flavis: 09.774</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per l'identificazione del benzato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/60 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'isoeugenolo è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'isoeugenolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione di pollame, ruminanti che producono latte destinato al consumo umano e pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 14 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ⁽³⁾ ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'isoeugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'isoeugenolo non dovrebbe essere autorizzato per le categorie di specie di mammiferi destinate alla produzione di latte destinato al consumo umano. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'isoeugenolo nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'isoeugenolo è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità ha concluso che l'uso simultaneo nei mangimi e nell'acqua di abbeverata dovrebbe essere evitato. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che l'isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi ed è inoltre un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(1):2532.



- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premisce contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
2b04004	—	Isoeugenolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Isoeugenolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isoeugenolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 97-54-1</p> <p>N. Flavis: 04.004</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/61 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile destinati ai pesci e al pollame non saranno nuovamente autorizzati in quanto sono stati ritirati dal richiedente.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 15 novembre 2011 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nell'acqua di abbeveraggio. Tuttavia tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette degli additivi. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che il 4-allil-2,6-dimetossifenolo è irritante per gli occhi e per la pelle e che l'acetato di eugenile è irritante solo per la pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2011;9(12):2440.



- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organoletti. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b04051	—	4-allil-2,6-dimetossifenolo	<p>Composizione dell'additivo 4-allil-2,6-dimetossifenolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 4-allil-2,6-dimetossifenolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₄O₃</p> <p>Numero CAS: 6627-88-9</p> <p>N. Flavis: 04.051</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	-----------------------------	--	---	---	---	---	--	-----------------




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09020	—	Acetato di eugenile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di eugenile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di eugenile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₁₄O₃</p> <p>Numero CAS: 93-28-7</p> <p>N. Flavis: 09.020</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acetato di eugenile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/eed-additives/evaluation-reports>.

17CE0586



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 aprile 2013 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GUI 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(5):3208.



- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12001	—	3-(Metilitio) propionaldeide	<p>Composizione dell'additivo 3-(Metilitio) propionaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>3-(Metilitio) propionaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O₃</p> <p>Numero CAS: 3268-49-3</p> <p>N. Flavis: 12.001</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della 3-(metilitio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12002	—	3-(Metiltio) propionato di metile	<p>Composizione dell'additivo 3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₁₀O₂S</p> <p>Numero CAS: 13532-18-8</p> <p>N. Flavis: 12.002</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12004	—	Allitriolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Allitriolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Allitriolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 75 % (min. 98 % allitriolo + solfuro di allile + allile mercaptano)</p> <p>Formula chimica: C₃H₆S</p> <p>Numero CAS: 870-23-5</p> <p>N. Flavis: 12.004</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'allitriolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12006	—	Solfuro di dimetile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆S</p> <p>Numero CAS: 75-18-3</p> <p>N. Flavis: 12.006</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12007	—	Solfuro di dibutile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈S</p> <p>Numero CAS: 544-40-1</p> <p>N. Flavis: 1.2.007</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12008	—	Disolfuro di diallile	<p>Composizione dell'additivo Disolfuro di diallile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Disolfuro di diallile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano)</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}S_2$</p> <p>Numero CAS: 2179-57-9</p> <p>N. Flavis: 12.008</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12009	—	Trisolfuro di diallile	<p>Composizione dell'additivo Trisolfuro di diallile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Trisolfuro di diallile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile)</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}S_3$</p> <p>Numero CAS: 2050-87-5</p> <p>N. Flavis: 12.009</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12013	—	Trisolfuro di dimetile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Trisolfuro di dimetile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Trisolfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆S₃</p> <p>Numero CAS: 3658-80-8</p> <p>N. Flavis: 12.013</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12014	—	Disolfuro di dipropile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Disolfuro di dipropile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Disolfuro di dipropile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{14}S_2$</p> <p>Numero CAS: 629-19-6</p> <p>N. Flavis: 12.014</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12025	—	Isotiocianato di allile	<p>Composizione dell'additivo isotiocianato di allile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Isotiocianato di allile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₅NS</p> <p>Numero CAS: 57-06-7</p> <p>N. Flavis: 12.025</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	0,05	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12026	—	Disolfuro di dimetile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S₂</p> <p>Numero CAS: 624-92-0</p> <p>N. Flavis: 12.026</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12027	—	2-Metilbenzen-1-tiolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₈S</p> <p>Numero CAS: 137-06-4</p> <p>N. Flavis: 12.027</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12032	—	Butantioato di S-metile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 2432-51-1</p> <p>N. Flavis: 12.032</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12037	—	Disolfuro di allile metile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 2179-58-0</p> <p>N. Flavis: 12.037</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntata sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12062	—	3-(Metiltio) propan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 505-10-2</p> <p>N. Flavis: 12.062</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12063	—	3-(Metiltio) esan-1-olo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 51755-66-9</p> <p>N. Flavis: 12.063</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12071	—	1-Propan-1-tiolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S</p> <p>Numero CAS: 107-03-9</p> <p>N. Flavis: 12.071</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12088	—	Solfuro di diallile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Solfuro di diallile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Solfuro di diallile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₀S</p> <p>Numero CAS: 592-88-1</p> <p>N. Flavis: 12.088</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12118	—	2,4-Ditiapentano	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 1618-26-4</p> <p>N. Flavis: 12.118</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntata sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12168	—	2-Metil-2-(metilditio) propanale	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₁₀OS₂</p> <p>Numero CAS: 67952-60-7</p> <p>N. Flavis: 12.168</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntasi sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12173	—	2-Metilpropan-1-tiolo	<p>Composizione dell'additivo 2-Metilpropan-1-tiolo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-Metilpropan-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀S</p> <p>Numero CAS: 513-44-0</p> <p>N. Flavis: 12.173</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	0,04	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
2b12175	—	Metilsolfonilmetano	<p>Composizione dell'additivo Metilsolfonilmetano</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Metilsolfonilmetano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆OS</p> <p>Numero CAS: 67-68-5</p> <p>N. Flavis: 12.175</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b12197	—	Propan-2-tiolo	<p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione del metilsolfinitmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p><i>Composizione dell'additivo</i> Propan-2-tiolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propan-2-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>				<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b15025	—	3,5-Dimetil-1,2,4-tritriolano	<p>Formula chimica: C₃H₈S Numero CAS: 75-33-2 N. Flavis: 12.197</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTI).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b16030	—	2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano	<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,5-Dimetil-1,2,4-tritriolano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetilbenzil carbinolo, N,N-dimetil-ftioacetamide, 4,6-dimetil-2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritriolano, 2-metil-4-propil 1,3-ossatiano</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₃</p> <p>Numero CAS: 23654-92-4</p> <p>N. Flavis: 15.025</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano nell'additivo per mangimi e nelle premisce di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p>		—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 67715-80-4</p> <p>N. Flavis: 16.030</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTI).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/63 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'alcole benzilico, l'alcole 4-isopropilbenzilico, la benzaldeide, la veratraldeide, la 4-isopropilbenzaldeide, la salicilaldeide, la p-tolualdeide, la 2-metossibenzaldeide, l'acido benzoico, l'acido gallico, l'acetato di benzile, il butirrato di benzile, il formiato di benzile, il propionato di benzile, l'esanoato di benzile, l'isobutirrato di benzile, l'isovalerato di benzile, il salicilato di esile, il fenilacetato di benzile, il benzoato di metile, il benzoato di etile, il benzoato di isopentile, il salicilato di pentile e il benzoato di isobutile («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione della veratraldeide destinata al pollame e ai pesci e dell'acido gallico destinato ai pesci non sarà rinnovata in quanto tali sostanze sono state ritirate dal richiedente.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 13 giugno 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.



- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'acido benzoico, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati, le sostanze in questione dovrebbero essere considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b02010	—	Alcole benzilico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Alcole benzilico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Alcole benzilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₈O</p> <p>Numero CAS: 100-51-6</p> <p>N. Flavis: 02.010</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione dell'alcole benzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b02039	—	Alcole 4-isopropilbenzilico	<p>Composizione dell'additivo Alcole 4-isopropilbenzilico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Alcole 4-isopropilbenzilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₄O</p> <p>Numero CAS: 536-60-7</p> <p>N. Flavis: 02.039</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione dell'alcole 4-isopropilbenzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05013	—	Benzaldeide	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Benzaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Benzaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O</p> <p>Numero CAS: 100-52-7</p> <p>N. Flavis: 05.013</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione della benzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05017	—	Veratraldeide	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Veratraldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Veratraldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_9H_{10}O_3$</p> <p>Numero CAS: 120-14-9</p> <p>N. Flavis: 05.017</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione della veratraldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali esclusi polifalme e pesci	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05022	—	4-Isopropilbenzaldeide	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>4-Isopropilbenzaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>4-Isopropilbenzaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 122-03-2</p> <p>N. Flavis: 05.022</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione della 4-isopropilbenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle miscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05055	—	Salicilaldeide	Composizione dell'additivo Salicilaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 90-02-8 N. Flavis: 05.055 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione della salicilaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	—	—	6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
			1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05029	—	p-Tolualdeide	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>p-Tolualdeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>p-Tolualdeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₈O</p> <p>Numero CAS: 104-87-0</p> <p>N. Flavis: 05.029</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della p-tolualdeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b05129	—	2-Metossibenzaldeide	<p>Composizione dell'additivo 2-Metossibenzaldeide</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Metossibenzaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 135-02-4</p> <p>N. Flavis: 05.129</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione della 2-metossibenzaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08021	—	Acido benzoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido benzoico</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>acido benzencarbossilico, acido femicarbossilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_7H_6O_2$</p> <p>Numero CAS: 65-85-0</p> <p>N. Flavis: 08.021</p> <p>Livello massimo di impurità:</p> <p>acido ftalico: ≤ 100 mg/kg;</p> <p>bifenile: ≤ 100 mg/kg.</p>	Tutte le specie animali	—	125	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi sono stabilite procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei pericoli da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Laddove l'esposizione cutanea, inalatoria od oculare non possa essere ridotta a un livello accettabile attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando appositi dispositivi di protezione individuale.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b08080	—	Acido gallico	<p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p> <p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido gallico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido gallico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O₅</p> <p>Numero CAS: 149-91-7</p> <p>N. Flavis: 08.080</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per l'identificazione dell'acido gallico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali esclusi i pesci	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09014	—	Acetato di benzile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acetato di benzile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acetato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 140-11-4</p> <p>N. Flavis: 09.014</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09051	—	Butirrato di benzile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Butirrato di benzile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Butirrato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{14}O_2$</p> <p>Numero CAS: 103-37-7</p> <p>N. Flavis: 09.051</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09077	—	Formiato di benzile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Formiato di benzile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formiato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_8H_8O_2$</p> <p>Numero CAS: 104-57-4</p> <p>N. Flavis: 09.077</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione del formiato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09132	—	Propionato di benzile	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Propionato di benzile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Propionato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 122-63-4</p> <p>N. Flavis: 09.132</p> <p>Metodo di analisi (!)</p> <p>Per la determinazione del propionato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle miscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premisce, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09316		Esanoato di benzile	<p>Composizione dell'additivo Esanoato di benzile</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Esanoato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: $C_{13}H_{18}O_2$</p> <p>Numero CAS: 6938-45-0</p> <p>N. Flavis: 09.316</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'esanoato di benzile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
					—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie».</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09426	—	Isobutirrato di benzile	Composizione dell'additivo Isobutirrato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C ₁₁ H ₁₄ O ₂	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09458	—	Isovalerato di benzile	<p>Numero CAS: 103-28-6 N. Flavis: 09.426 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'isobutirato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTI).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiuntata sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>Composizione dell'additivo Isovalerato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>				<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09581	—	Salicilato di esile	<p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂ Numero CAS: 103-38-8 N. Flavis: 09.458 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione dell'isovalerato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Composizione dell'additivo Salicilato di esile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 %			—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09705	—	Fenilacetato di benzile	<p>Formula chimica: C₁₃H₁₈O₃ Numero CAS: 6259-76-3 N. Flavis: 09.581 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del sale di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Fenilacetato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di benzile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>		—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09725	—	Benzoato di metile	<p>Formula chimica: C₁₅H₁₄O₂ Numero CAS: 102-16-9 N. Flavis: 09.705 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del fenilacetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>Composizione dell'additivo Benzoato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>				<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09726	—	Benzoato di etile	<p>Formula chimica: $C_8H_8O_2$ Numero CAS: 93-58-3 N. Flavis: 09.725 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del benzoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di etile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>				<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09755	—	Benzoato di isopentile	<p>Formula chimica: C₉H₁₀O₂ Numero CAS: 93-89-0 N. Flavis: 09.726 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Composizione dell'additivo Benzoato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %			—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09762	—	Salicilato di pentile	<p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂ Numero CAS: 94-46-2 N. Flavis: 09.755 <i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del benzoino di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Composizione dell'additivo Salicilato di pentile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di pentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 %		—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b09757	—	Benzoato di isobutile	<p>Formula chimica $C_{12}H_{16}O_3$ Numero CAS: 2050-08-0 N. Flavis: 09.762 Metodo di analisi (1) Per l'identificazione del salicilato di pentile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi completi se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
	—	Composizione dell'additivo Benzoato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %			—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Formula chimica: C₁₁H₁₄O₂ Numero CAS: 120-50-3 N. Flavis: 09.757 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del benzoino di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurt/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/64 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido glicirrizico, ammoniato è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere dell'11 dicembre 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'acido glicirrizico, ammoniato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido glicirrizico, ammoniato nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido glicirrizico, ammoniato è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'acido glicirrizico, ammoniato utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Tale sostanza può tuttavia essere usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.
- (6) L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido glicirrizico, ammoniato dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzante della pelle. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2015;13(1):3971.



- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b16060	—	Acido glicirrizico, ammomoniato	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido glicirrizico, ammomoniato</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido glicirrizico, ammomoniato</p> <p>Prodotto mediante estrazione da specie del genere <i>Glycyrrhiza</i></p> <p>Purezza: min. 98-100 % (sulla sostanza secca)</p> <p>Formula chimica: $C_{42}H_{65}O_{16}$</p> <p>N. CAS: 53956-04-0</p> <p>N. Flavis: 16.060</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (!)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido glicirrizico, ammomoniato nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 1 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;</p>	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/65 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha domandato che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 10 marzo 2015 e del 1° dicembre 2015 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze pin-2(3)-ene, pin-2(10)-ene, delta-3-carene, beta-cariofillene e canfene usate nell'acqua di abbeverata. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

⁽¹⁾ G.U. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(3):4053 e EFSA Journal 2016; 14(1):4339.



- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2


Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER




ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo (1)	Nome del titolare dell'autorizzazione (2)	Additivo (3)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi (4)	Specie o categoria di animali (5)	Età massima (6)	Tenore (7)		Altre disposizioni (8)	Fine del periodo di autorizzazione (9)
						minimo	massimo		

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b01002	—	1-isopropil-4-metibenzene	<p>Composizione dell'additivo 1-isopropil-4-metibenzene</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva 1-isopropil-4-metibenzene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>C₁₀H₁₄</p> <p>N. CAS: 99 87-6</p> <p>N. Flavis: 01.002</p> <p>Metodo d'analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza 1-isopropil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: Per i gatti: 14 mg/kg e per altre specie e categorie: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 14 mg/kg per gatti; — 25 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01003	—	Pin-2(10)-ene	Composizione dell'additivo Pin-2(10)-ene Caratterizzazione della sostanza attiva Pin-2(10)-ene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₆	Tutte le specie animali	—	—	5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 14 mg/kg per gatti; — 25 mg/kg per altre specie e categorie. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	6 febbraio 2027
							1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01004	—	Pin-2(3)-ene	<p>N. CAS: 127-91-3 N. Flavis: 01.003 Metodo d'analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza pin-2(10)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
		Pin-2(3)-ene	<p>Composizione dell'additivo Pin-2(3)-ene Caratterizzazione della sostanza attiva Pin-2(3)-ene</p>		—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01007	—	Beta-cariofil- lene	Composizione dell'additivo Beta-cariofillene	Tutte le specie ani- mali	—	—	<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01009	—	Canfene	<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Beta-cariofillene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₂₄</p> <p>N. CAS: 87-44-5</p> <p>N. Flavis: 01.007</p> <p>Metodo d'analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza beta-cariofillene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
		Composizione dell'additivo Canfene					1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Canfene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % Formula chimica: C₁₀H₁₆ N. CAS: 79-92-5 N. Flavis: 01.009 <i>Metodo d'analisi</i> (¹)</p> <p>Per la determinazione della sostanza canfene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01010	—	1-isopropenil-4-metilbenzene	<p>Composizione dell'additivo 1-isopropenil-4-metilbenzene</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>1-isopropenil-4-metilbenzene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂</p> <p>N. CAS: 1195-32-0</p> <p>N. Flavis: 01.010</p> <p>Metodo d'analisi (*)</p> <p>Per la determinazione della sostanza 1-isopropenil-4-metilbenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01029	—	Delta-3-carene	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Delta-3-carene</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Delta-3-carene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p> <p>N. CAS: 13466-78-9</p> <p>N. Flavis: 01.029</p> <p>Metodo d'analisi (!)</p> <p>Per la determinazione della sostanza delta-3-carene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
			<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p>					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01045	—	D-limonene	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>D-limonene</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>D-limonene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p> <p>N. CAS: 5989-27-5</p> <p>N. Flavis: 01.045</p> <p>Metodo d'analisi (!)</p> <p>Per la determinazione della sostanza d-limonene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi	—	—	<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
							<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>

17CE0590



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/66 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido tannico è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere dell'11 settembre 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido tannico nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido tannico è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto del riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbe indicare il tenore raccomandato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno dare alcune informazioni particolari.
- (6) L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido tannico dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. L'utilizzo dell'acido tannico dovrebbe pertanto essere autorizzato nei modi specificati dall'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido tannico, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2014;12(10):3828.



- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b16080	—	Acido tannico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido tannico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido tannico</p> <p>Prodotto mediante estrazione da piante diverse.</p> <p>Purezza: min. 93 % sulla sostanza secca</p> <p>Formula chimica: C₇₆H₅₂O₄₆</p> <p>Numero CAS: 72401-53-7</p> <p>N. Flavis: 16.080</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i> Per la determinazione dell'acido tannico nell'additivo per mangimi: test qualitativi colorimetrici o di precipitazione (Ph. Eur. 6ª edizione, monografia 1477) e metodo gravimetrico quantitativo (FAO JECFA, monografia acido tannico).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 15 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 15 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027
---------	---	---------------	---	-------------------------	---	---	---	--	-----------------



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013)

Pagina 26, articolo 43:

anziché: **«Decisioni prese da un'autorità giudiziaria**

Gli articoli 37 e 38 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.»

leggasi: **«Decisioni prese da un'autorità giudiziaria**

Gli articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.»

17CE0592

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-020) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 3 0 9 *

€ 23,00

